



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 ottobre 2007 (12.11)
(OR. fr)**

14236/07

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0223 (CNS)**

PECHE 305

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: 22 ottobre 2007

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007) 602 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 17.10.2007
COM(2007) 602 definitivo

2007/0223 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca
illegale, non dichiarata e non regolamentata**

(presentata dalla Commissione)

{SEC(2007) 1310}

{SEC(2007) 1312}

{SEC(2007) 1336}

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

L'obiettivo generale della proposta è riesaminare e migliorare il contributo della Comunità alla lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione svolta contro questa calamità internazionale e le sue conseguenze ambientali, economiche e sociali.

- **Contesto generale**

La pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) costituisce in tutto il mondo una delle peggiori minacce alla sostenibilità degli stock ittici e alla biodiversità marina. La comunità internazionale è concorde nel riconoscere la particolare gravità di questo problema e l'assoluta necessità di adottare opportune misure per prevenire, scoraggiare ed eliminare il ricorso a tale pratica. Da questa convinzione ampiamente condivisa sono scaturiti diversi strumenti internazionali e in particolare il piano d'azione internazionale su base volontaria adottato sotto l'egida della FAO nel 2001.

La Comunità è impegnata nella lotta contro la pesca INN da oltre 10 anni. Dal 2002 essa conduce la sua politica nell'ambito di un proprio piano d'azione, che negli ultimi anni le ha consentito di promuovere molto attivamente, a livello comunitario, regionale e internazionale, l'attuazione di una strategia ambiziosa intesa a scoraggiare, prevenire ed eliminare la pesca INN.

Tale politica ha consentito di realizzare progressi significativi. La creazione di nuove organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), su iniziativa o con il fermo sostegno dell'UE, ha permesso di estendere la portata geografica delle zone di pesca d'altura soggette a regolamentazione internazionale. Nel contempo, l'adozione di ampi pacchetti di misure nell'ambito delle ORGP già esistenti ha permesso di rafforzare i controlli in mare e nei porti e di meglio monitorare i flussi commerciali. L'elaborazione di liste nere dei pescherecci dediti alla pesca INN ha portato all'introduzione di misure dissuasive destinate alle navi per le quali è stato accertato che esercitano attività illegali. Nel 2004 è entrata in vigore la nuova strategia di partenariato applicabile alle relazioni dell'UE con i paesi in via di sviluppo con i quali essa ha concluso accordi di pesca bilaterali. La necessità di rafforzare le capacità di gestione e di controllo di tali paesi costituisce uno degli elementi essenziali della strategia di partenariato: a questo obiettivo l'UE ha quindi destinato una dotazione finanziaria significativa. Nel frattempo, a livello dell'UE, la riforma della politica comune della pesca adottata nel 2002 ha sottolineato la necessità di rafforzare il rispetto delle norme applicabili ai pescatori e alle acque della Comunità.

Malgrado i notevoli progressi realizzati, la pesca INN è lungi dall'essere eradicata. La Commissione ritiene che il persistere di tali pratiche nonostante gli interventi attuati a livello comunitario e internazionale e le gravi conseguenze che ne derivano sul piano ambientale e socioeconomico esigano una risposta ferma ed immediata da parte della Comunità.

La Comunità vanta una delle più grandi flotte di pesca ed è la terza potenza

peschereccia a livello mondiale. Essa è inoltre il principale mercato e il primo importatore di prodotti della pesca. Nel 2005 il valore dei prodotti ittici importati nella Comunità ha sfiorato i 14 miliardi di euro. Sembra inoltre diffusa anche tra gli operatori comunitari la pratica di immatricolare un elevato numero di navi in Stati che rilasciano bandiere d'inadempimento.

In linea con i suoi impegni internazionali e con l'obiettivo generale di migliorare la gestione delle risorse naturali ed evitarne l'eccessivo sfruttamento (definito nell'ambito della strategia dell'UE in materia di sviluppo sostenibile adottata dal Consiglio europeo di giugno 2006), la Comunità è tenuta a svolgere un ruolo di primo piano nella lotta condotta su scala internazionale contro la pesca INN.

La Commissione ritiene che sia giunto il momento di completare il quadro esistente, rafforzandone l'efficacia e ponendo l'accento sulla necessità di migliorare l'attuazione e l'osservanza delle misure necessarie per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Nell'ambito del sistema vigente, la pesca INN è disciplinata da disposizioni comunitarie in materia di controllo, ispezione ed esecuzione applicabili nella Comunità (segnatamente i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 2371/2002 del Consiglio) e da norme applicabili in zone regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca (segnatamente i regolamenti (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 del Consiglio).

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

La presente proposta è finalizzata all'obiettivo generale della politica comune della pesca di "garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista socioeconomico e ambientale"; nel porre l'accento sulla protezione delle risorse naturali, essa contribuisce più generalmente alla strategia adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2006 in materia di sviluppo sostenibile. Inoltre la proposta è conforme agli obiettivi fissati in relazione alla gestione della pesca in occasione del vertice mondiale del 2002 sullo sviluppo sostenibile.

L'impegno a garantire una migliore *governance* degli oceani costituisce uno dei principi posti alla base dell'attuale riflessione sulla futura politica marittima della Comunità.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Tra gennaio e marzo 2007 si è svolto un ampio processo di consultazione sulla base di un documento pubblico presentato dai servizi della Commissione e pubblicato nel suo sito Internet. Il documento di consultazione preparato dalla DG Pesca e affari marittimi per orientare il dibattito presentava un'analisi sintetica del problema ed era articolato su

nove possibili linee di intervento: (1) migliorare il controllo della legalità delle attività esercitate e delle catture effettuate dai pescherecci di paesi terzi che accedono a porti di pesca della Comunità europea, (2) migliorare il controllo dell'osservanza delle misure di conservazione e di gestione applicabili ai prodotti ittici di paesi terzi importati nella Comunità con mezzi diversi dalle navi da pesca, (3) chiudere il mercato dell'UE ai prodotti della pesca INN, (4) contrastare le attività INN praticate da cittadini europei fuori dal territorio della Comunità, (5) migliorare i mezzi giuridici per l'individuazione delle attività di pesca INN, (6) introdurre un regime sanzionatorio efficace atto a prevenire violazioni gravi della normativa applicabile alle attività di pesca, (7) migliorare le misure volte a contrastare la pesca INN nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, (8) sostenere le strategie e rafforzare gli strumenti di cui dispongono i paesi in via di sviluppo per contrastare la pesca INN e (9) migliorare le sinergie nel settore del controllo e della sorveglianza.

Alla consultazione hanno fatto seguito numerose riunioni e diversi contributi scritti. La questione è stata discussa nell'ambito di una riunione informale del Consiglio dei ministri della pesca svoltasi il 17 aprile 2007. Il Parlamento europeo ha inoltre adottato una risoluzione in materia il 15 febbraio 2007.

Sono pervenuti contributi di numerosi organismi collegati al settore della pesca, tra cui il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (CCPA), nel quale sono rappresentati i principali portatori di interesse del settore della pesca a livello comunitario, organizzazioni di pesca nazionali ed europee (Francia, Spagna, Grecia), l'industria di trasformazione, dettaglianti, banche e consumatori, sindacati, numerose ONG (specializzate in materia di ambiente e sviluppo), pubbliche autorità della Germania e del Regno Unito, un deputato del parlamento dei Paesi Bassi, pubbliche autorità della Norvegia, la Banca mondiale e una società specializzata in tracciabilità.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

I partecipanti al processo di consultazione hanno reagito molto positivamente all'iniziativa promossa dalla Commissione. L'opportunità di intensificare l'azione della Comunità in questo settore è stata sottolineata in modo quasi unanime e in generale sono state considerate pertinenti le linee d'azione identificate nel documento di consultazione della Commissione.

Le parti interessate hanno espresso pareri contrastanti riguardo al campo di applicazione dell'iniziativa. Una parte del settore della pesca estrattiva riteneva che l'iniziativa non dovesse essere estesa alla flotta comunitaria, essendo questa soggetta a un regime di controllo esaustivo che dovrebbe precluderle il ricorso a pratiche di pesca INN. La maggior parte dei partecipanti, tuttavia, si è espressa a favore di un'iniziativa di ampia portata estesa alle attività di pesca di tutte le flotte pescherecce (comunitarie e non).

Inoltre alcuni portatori di interesse hanno espresso preoccupazione per i problemi che potrebbero sorgere se la Comunità applicasse una strategia uniforme, che non tenga conto delle specificità delle attività e delle regioni interessate dalla pesca INN e imponga ulteriori inutili restrizioni. È stata sottolineata la necessità di concentrare l'azione futura della Comunità sulle violazioni più gravi della normativa applicabile alla pesca.

Alcuni portatori di interesse hanno sottolineato che occorrerebbe in primo luogo garantire una più efficace attuazione della disciplina esistente e che l'adozione di nuovi provvedimenti normativi dovrebbe essere riservata ai casi di effettiva necessità.

Un altro importante motivo di preoccupazione è stato ravvisato nei potenziali effetti negativi delle misure commerciali sui paesi in via di sviluppo, aspetto che dovrebbe formare oggetto di un'analisi approfondita.

Dal 15 gennaio 2007 al 12 marzo 2007 è stata organizzata una consultazione pubblica su Internet. Alla Commissione sono pervenuti circa 30 contributi scritti, che possono essere consultati al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/governance/consultations/consultation_150107_en.htm

I risultati del processo di consultazione sono stati riassunti in un documento allegato alla relazione di valutazione dell'impatto della proposta presentata dalla Commissione.

- **Ricorso al parere di esperti**

Settori scientifici/di competenza interessati

I servizi della Commissione hanno fatto ricorso ad esperti esterni per confermare la validità di alcuni elementi della presente proposta.

Scopo della convenzione specifica n. 36/2006 era esaminare l'utilità e l'impatto delle misure commerciali proposte dalla Commissione per contrastare la pesca INN. Il contratto specifico n. 5/2007 era finalizzato ad ottenere ulteriori elementi e contributi esterni di cui la Commissione avrebbe potuto avvalersi per elaborare la valutazione di impatto delle misure da inserire nelle sue proposte future in materia di lotta contro la pesca INN.

Metodologia applicata

Le due convenzioni specifiche sono state concluse nell'ambito di contratti quadro (rispettivamente FISH/2003/02 e FISH/2006/20) tra la Commissione e la società di consulenza esterna Océanic Développement.

Principali organizzazioni/esperti consultati

Società di consulenza esterna Océanic Développement

Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati

Non è stata menzionata l'esistenza di rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili.

Il primo studio fornisce informazioni sulla situazione attuale della Comunità europea in quanto principale operatore nel commercio di prodotti della pesca, descrive la vulnerabilità del mercato comunitario alle importazioni di prodotti ittici provenienti dalla filiera della pesca INN ed esamina i mezzi che la Comunità potrebbe predisporre per mettere fine a tali importazioni.

Il secondo studio esamina in particolare i problemi derivanti dalla scarsa incisività delle sanzioni applicate dagli Stati membri in caso di violazioni gravi alle norme della politica comune della pesca. Esso sottolinea inoltre la grande disomogeneità dei sistemi sanzionatori previsti dalle discipline nazionali, che impedisce una reale parità di condizioni a livello della Comunità e favorisce il ricorso a pratiche illecite.

Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

Gli studi succitati saranno pubblicati sul sito Internet della DG Pesca e affari marittimi.

- **Valutazione dell'impatto**

La Commissione ha realizzato una valutazione di impatto della proposta e stilato una relazione che sarà consultabile sul sito Internet della DG Pesca e affari marittimi della Commissione europea.

Tale relazione passa in rassegna le opzioni seguenti:

- migliorare l'attuazione del quadro vigente nelle acque della Comunità e, al di fuori di tali acque, rafforzare la strategia di lotta della Comunità contro la pesca INN nell'ambito di organismi multilaterali e bilaterali. Questa opzione non comporterebbe la necessità di adottare nuovi strumenti normativi. Tuttavia, essa non consentirebbe di fornire una risposta adeguata all'urgenza della situazione e ai problemi più gravi del sistema attuale, con particolare riguardo alla vulnerabilità del mercato comunitario alle importazioni di prodotti della pesca INN e alla persistenza di attività di cattura praticate dal navi battenti bandiera d'inadempimento. Questi due problemi richiedono l'adozione di nuovi strumenti giuridici. Scegliendo questa opzione, la Comunità non farebbe altro che sottolineare ulteriormente la necessità di contrastare la pesca INN, senza tuttavia dotarsi degli strumenti necessari. La sua azione rischierebbe di limitarsi a una mera dichiarazione di buone intenzioni, incapace di incidere in modo significativo sulla situazione esistente;

- elaborare una strategia basata su un approccio caso per caso, in funzione delle caratteristiche specifiche delle varie specie ittiche e delle zone soggette a un'intensa attività di pesca INN. In questo caso occorrerebbe applicare un approccio mirato, incentrato sulle manifestazioni più tangibili della pesca INN e in grado di fornire risposte che tengano conto delle specificità degli stock o delle zone di pesca;

La variabilità e la clandestinità del fenomeno della pesca INN rischiano tuttavia di compromettere l'efficacia di questa strategia. Vi sono forti probabilità che, una volta adottate, le soluzioni da essa offerte non rispondano più al problema per le quali erano state concepite e non consentano quindi di raggiungere gli obiettivi auspicati. Tra l'altro, potrebbe risultare difficile applicare tale approccio alla lotta contro la pesca INN nelle acque dei paesi in via di sviluppo. Questa opzione comporterebbe inoltre costi non trascurabili. La sua attuazione richiederebbe infatti l'adozione di una serie di strumenti normativi specifici per i vari contesti da disciplinare. Anche i costi necessari per conformarsi alle disposizioni sarebbero elevati: gli oneri derivanti da sistemi specifici di certificazione delle importazioni applicabili a un numero limitato di specie potrebbero forse superare quelli di un sistema generale di certificazione applicabile alle importazioni di tutti i prodotti della pesca.

- attuare, sia per le acque comunitarie che per quelle esterne, una nuova iniziativa globale basata su principi politici e provvedimenti normativi chiari, destinata ad integrare il quadro vigente e a garantire una migliore osservanza delle norme applicabili; in tale ambito la CE dovrebbe poter adottare misure unilaterali ambiziose per conformarsi ai suoi impegni multilaterali nei casi in cui le iniziative multilaterali non permettano di ottenere risultati soddisfacenti. Questa opzione richiederebbe l'adozione di uno strumento regolamentare ambizioso e atto a far fronte alle sfide cui è confrontata la Comunità in materia di pesca INN: porre fine alle importazioni di prodotti della pesca INN nella Comunità, affrontare il problema dei pescherecci battenti bandiera d'inadempimento fuori dalle acque comunitarie e migliorare il rispetto delle norme della PCP nelle acque comunitarie.

L'attuazione di questa opzione richiederebbe notevoli sforzi e cambiamenti sostanziali, tra cui, in primo luogo, l'adozione di un solido strumento regolamentare da parte della Comunità. Essa comporterebbe inoltre costi e oneri nuovi, che sarebbero comunque mitigati da vari meccanismi e misure di accompagnamento. Tali costi sembrano proporzionati all'esigenza di rafforzare significativamente l'efficacia della strategia di lotta della Comunità contro la pesca INN.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

Il principio su cui è fondata la presente proposta è che, per essere efficace, la strategia volta a contrastare la pesca INN deve essere globale e tener conto di tutti gli aspetti del problema lungo l'intera catena di approvvigionamento.

La proposta istituisce un regime destinato a porre fine alle importazioni di prodotti della pesca INN nella Comunità. A questo scopo sarà introdotto un sistema di certificazione in base al quale i prodotti della pesca (anche trasformati) potranno essere importati nella Comunità solo se accompagnati da un certificato dello Stato di bandiera interessato che attesti che sono stati catturati legalmente. Tale misura sarà integrata da nuove disposizioni in materia di accesso ai porti della Comunità e di trasbordi, volte a migliorare il sistema di controllo degli sbarchi effettuati da pescherecci di paesi terzi.

La proposta prevede inoltre una serie di misure intese a evitare che gli operatori approfittino dell'incapacità di taluni Stati di garantire l'osservanza delle norme di gestione e di conservazione delle risorse della pesca da parte delle loro flotte pescherecce. Laddove non fosse possibile formulare soluzioni soddisfacenti nell'ambito delle ORGP, la Comunità sarà in grado di stabilire e applicare sanzioni nei confronti dei pescherecci o degli Stati operanti al di fuori della legalità internazionale a detrimento della sostenibilità delle risorse ittiche.

La proposta istituisce un sistema che consente di armonizzare le sanzioni massime applicate dagli Stati membri alle infrazioni gravi alle norme della PCP. Essa introduce inoltre disposizioni intese a rafforzare la responsabilità degli Stati membri nei confronti dei loro cittadini che partecipano ad attività di pesca praticate al di fuori della Comunità o che forniscono sostegno a tali attività.

- **Base giuridica**

Articolo 37 del trattato CE

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi seguenti.

La lotta contro attività illecite e clandestine quali la pesca INN comporta la necessità di adottare misure commisurate all'entità e consone alla natura delle attività considerate. Gli interventi illustrati nella proposta genereranno oneri per gli operatori economici e le amministrazioni nazionali degli Stati membri dell'UE e dei paesi terzi, soprattutto per predisporre un sistema di certificazione applicabile a tutte le importazioni di prodotti della pesca nella Comunità. Tuttavia dovrebbe trattarsi di oneri relativamente contenuti e ampiamente compensati dai vantaggi derivanti dall'attuazione.

Per assistere nel loro compito le autorità di controllo degli Stati membri è prevista l'istituzione di un sistema di allarme destinato a segnalare a tali autorità eventuali dubbi circa la conformità dei prodotti provenienti da determinati pescherecci, operatori o Stati alle misure di conservazione. Ciò consentirà alle autorità di controllo di definire le loro priorità di intervento e di ridurre il carico di lavoro derivante da altre misure contenute nella proposta. La nuova strategia proposta dalla Commissione in materia di pesca INN mira inoltre a rafforzare la cooperazione tra le autorità di controllo: questa azione, che sarà coordinata dall'Agenzia comunitaria di controllo della pesca, dovrebbe consentire di mettere in comune gli strumenti ispettivi e di rendere globalmente più efficace l'azione di controllo nell'ambito della Comunità.

I requisiti addizionali in materia di controllo imposti alle amministrazioni e agli operatori dovrebbero essere adeguati e proporzionati per garantire la corretta applicazione delle misure considerate.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti.

La politica comune della pesca è un settore di competenza esclusiva della Comunità. Le norme adottate a livello comunitario devono essere uniformi e vincolanti per evitare disparità normative tra gli Stati membri. È pertanto giustificato che le misure formino oggetto di una proposta di regolamento.

4) **INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna

5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- **Semplificazione**

La proposta prevede una semplificazione della legislazione.

La proposta mira a semplificare e a migliorare il regime di controllo, ispezione ed esecuzione istituito dalle decisioni adottate nell'ambito delle ORGP. La Comunità partecipa a una dozzina di tali organizzazioni. Le disposizioni adottate dalle varie organizzazioni possono presentare notevoli disparità e sono attualmente recepite nel diritto comunitario attraverso vari regolamenti del Consiglio. Questa situazione genera due difficoltà: in primo luogo, l'elevato numero di disposizioni delle ORGP e la frequenza con cui vengono adottate rendono difficile, in alcuni casi, assicurarne il sollecito recepimento nel diritto comunitario. In secondo luogo, la coesistenza di norme diverse provenienti da ordinamenti giuridici distinti genera confusione tra gli operatori comunitari e negli Stati membri.

La Commissione suggerisce pertanto che con il regolamento proposto vengano integrate nel diritto comunitario le principali disposizioni adottate dalle ORGP in materia di controllo, ispezione ed esecuzione. Il regolamento comprenderebbe le norme più ambiziose adottate nell'ambito delle ORGP cui partecipa la Comunità e ne estenderebbe il campo di applicazione a tutte le acque regolamentate da un'ORGP. Ciò contribuirebbe a semplificare il quadro regolamentare applicabile agli operatori e alle pubbliche autorità della Comunità, allineandolo alle norme più rigorose vigenti in materia di controllo, ispezione ed esecuzione.

- **Abrogazione di disposizioni vigenti**

L'adozione della proposta comporterà l'abrogazione di disposizioni vigenti.

- **Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia**

La proposta contiene una clausola di riesame.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

visto il parere del Comitato delle regioni⁴,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità è parte contraente della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, ha ratificato l'Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (Accordo delle Nazioni Unite del 1995 sugli stock ittici) e ha aderito all'Accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare. Tali disposizioni affermano, in particolare, il principio in base al quale tutti gli Stati sono tenuti ad adottare misure adeguate per garantire la gestione sostenibile delle risorse marine e a prestarsi reciproca collaborazione a tale scopo.
- (2) L'obiettivo della politica comune della pesca, quale definito nel regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, è garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale.
- (3) La pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) costituisce una delle più gravi minacce allo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi e rischia di compromettere il fondamento stesso della politica comune della pesca e degli sforzi profusi a livello internazionale per promuovere una migliore *governance* degli oceani. La pesca INN rappresenta inoltre una grave minaccia per la biodiversità marina, che

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

deve essere affrontata in conformità degli obiettivi fissati nella comunicazione della Commissione "Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 - e oltre" (COM(2006) 216).

- (4) La Comunità europea, in linea con gli impegni assunti a livello internazionale e viste le dimensioni e l'urgenza del problema, deve rafforzare la propria lotta contro la pesca INN e adottare nuove misure di regolamentazione che tengano conto di tutti gli aspetti del fenomeno.
- (5) Conformemente al Piano d'azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, adottato nel 2001 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), la pesca INN designa le attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate definite nel prosieguo.
 1. La pesca illegale designa le attività di pesca:
 - praticate da navi nazionali o straniere nelle acque soggette alla giurisdizione di uno Stato, senza l'autorizzazione di tale Stato o in violazione delle sue disposizioni legislative e regolamentari,
 - praticate da navi battenti bandiera di Stati che sono parti di un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente, operanti in violazione delle misure di conservazione e di gestione adottate da tale organizzazione, dotate di carattere vincolante per gli Stati in questione, o in violazione di disposizioni pertinenti del diritto internazionale applicabile, oppure
 - praticate in violazione di leggi nazionali o di obblighi internazionali, compresi gli obblighi assunti da Stati cooperanti con un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente.
 2. La pesca non dichiarata designa le attività di pesca:
 - che non sono state dichiarate o sono state dichiarate erroneamente all'autorità nazionale competente, in violazione di leggi e regolamenti nazionali, oppure
 - praticate nella zona di pertinenza di un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente e non dichiarate o dichiarate erroneamente, in violazione delle procedure di notifica adottate da detta organizzazione.
 3. La pesca non regolamentata designa le attività di pesca:
 - praticate nella zona di pertinenza di un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente da navi prive di nazionalità o da navi battenti bandiera di uno Stato che non è parte di tale organizzazione, oppure da un'entità di pesca, in un modo che non è conforme o che viola le misure di conservazione e di gestione di detta organizzazione, oppure

- praticate in zone o su stock ittici cui non si applicano misure di conservazione o di gestione, se tali attività sono esercitate in modo non conforme alle responsabilità che incombono allo Stato, in virtù del diritto internazionale, ai fini della conservazione delle risorse biologiche marine.
- (6) L'intervento della Comunità europea deve vertere in primo luogo sui comportamenti corrispondenti alla definizione di pesca INN che arrecano maggiore pregiudizio all'ambiente marino, alla sostenibilità degli stock ittici e alla situazione socioeconomica dei pescatori operanti nel rispetto delle norme di conservazione e di gestione delle risorse della pesca.
 - (7) In linea con la definizione di pesca INN, è opportuno estendere il campo di applicazione del presente regolamento alle attività esercitate nelle acque d'altura e nelle acque soggette alla giurisdizione o alla sovranità di paesi costieri, comprese le acque marittime soggette alla giurisdizione o alla sovranità di Stati membri della Comunità europea.
 - (8) Per tenere in debito conto la dimensione internazionale della pesca INN, è essenziale che la Comunità europea adotti le misure necessarie per assicurare una migliore osservanza delle norme della politica comune della pesca. In attesa della revisione del regolamento (CEE) n. 2847/93, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, è opportuno includere nel presente regolamento disposizioni aventi tale finalità.
 - (9) Le norme comunitarie, e segnatamente il titolo II del regolamento (CEE) n. 2847/93, istituiscono un sistema organico per il controllo della legalità delle catture praticate dai pescherecci comunitari. Il sistema attuale applicabile ai prodotti della pesca catturati da pescherecci di paesi terzi e importati nella Comunità non garantisce un livello di controllo equivalente. Tale carenza costituisce un importante incentivo per gli operatori stranieri che praticano la pesca INN a commercializzare i loro prodotti nella Comunità per accrescere la redditività delle loro attività. La Comunità rappresenta il principale mercato e il primo importatore mondiale di prodotti ittici; essa è quindi particolarmente tenuta a garantire che i prodotti della pesca importati nel suo territorio non provengano dalla pesca INN. Occorre pertanto istituire un nuovo regime atto a garantire un controllo accurato della catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca importati nella Comunità.
 - (10) È necessario rafforzare le norme comunitarie che disciplinano l'accesso dei pescherecci battenti bandiera di paesi terzi ai porti della Comunità, al fine di garantire un controllo adeguato della legalità dei prodotti della pesca sbarcati dai suddetti pescherecci. Ciò richiede, in particolare, che l'accesso ai porti della Comunità sia autorizzato solo per i pescherecci battenti bandiera di un paese terzo che sono in grado di fornire precise informazioni sulla legalità delle loro catture e di far convalidare tali informazioni dal loro Stato di bandiera.
 - (11) I trasbordi in mare sfuggono al controllo degli Stati di bandiera e degli Stati costieri e rappresentano un espediente comunemente utilizzato da quanti esercitano la pesca INN per occultare le catture praticate illegalmente. È quindi giustificato che la Comunità autorizzi unicamente le operazioni di trasbordo effettuate nei porti designati

degli Stati membri o, per i trasbordi cui partecipano pescherecci comunitari, nelle acque della Comunità o nei porti dei paesi terzi.

- (12) È opportuno stabilire le condizioni, la procedura e la frequenza con cui gli Stati membri devono procedere ad ispezioni in porto dei pescherecci battenti bandiera di un paese terzo.
- (13) Occorre vietare l'importazione nella Comunità di prodotti della pesca provenienti dalla filiera INN. Per assicurare l'effettiva applicazione di tale divieto e garantire che tutti i prodotti importati siano stati catturati nel rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione e, ove del caso, di altre norme pertinenti per i pescherecci interessati, occorre istituire un sistema di certificazione applicabile a tutte le importazioni di prodotti della pesca nella Comunità.
- (14) La Comunità deve tenere conto delle limitazioni di capacità dei paesi in via di sviluppo nell'attuazione del sistema di certificazione.
- (15) È opportuno che, nell'ambito di tale sistema, l'importazione di prodotti della pesca nella Comunità sia subordinata alla presentazione di un certificato. Tale certificato deve contenere informazioni atte a dimostrare la legalità dei prodotti considerati e deve essere convalidato dallo Stato di bandiera del peschereccio che ha effettuato le catture, in ottemperanza all'obbligo imposto agli Stati dal diritto internazionale di garantire il rispetto delle norme internazionali in materia di conservazione e di gestione delle risorse della pesca da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.
- (16) È essenziale che tale sistema di certificazione si applichi a tutte le importazioni di prodotti della pesca nella Comunità, compresi i prodotti che, prima di essere immessi nel territorio della Comunità, sono stati trasportati o trasformati in un paese diverso dallo Stato di bandiera. Occorre pertanto istituire disposizioni specifiche per tali prodotti, al fine di garantire che i prodotti immessi nel territorio della Comunità non siano diversi da quelli la cui legalità è stata certificata dallo Stato di bandiera.
- (17) È opportuno assoggettare al sistema di certificazione anche le esportazioni di catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro e destinate alla trasformazione.
- (18) Gli Stati membri cui sono destinate le importazioni dei prodotti devono essere in grado di verificare la validità dei certificati di cattura che accompagnano le partite e di rifiutare l'importazione in caso di mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento in relazione al certificato di cattura.
- (19) Al fine di assistere le autorità di controllo degli Stati membri incaricate di verificare la legalità dei prodotti della pesca importati nella Comunità e mettere in guardia gli operatori comunitari, è necessario istituire un sistema di allarme che consenta di divulgare informazioni quando sussistano dubbi ragionevoli sul rispetto, da parte di determinati paesi terzi, delle norme applicabili in materia di conservazione e di gestione.
- (20) È essenziale che la Comunità adotti misure dissuasive nei confronti dei pescherecci dediti alla pesca INN che non formano oggetto di provvedimenti adeguati da parte degli Stati di bandiera.

- (21) A tal fine è opportuno che la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, l'Agenzia di controllo della pesca, gli Stati terzi e altri organismi, identifichi i pescherecci presumibilmente dediti alla pesca INN e inviti lo Stato di bandiera competente a fornire informazioni sull'esattezza di quanto constatato.
- (22) Al fine di agevolare le indagini sui pescherecci sospettati di aver praticato attività di pesca INN e impedire il proseguimento della presunta infrazione, è opportuno che gli Stati membri applichino a tali pescherecci disposizioni specifiche in materia di controllo e di ispezione.
- (23) È opportuno che la Commissione includa in un elenco delle navi INN i pescherecci per i quali, sulla base delle informazioni pervenute, sussistano motivi sufficienti per ritenere che hanno praticato attività di pesca INN senza che gli Stati di bandiera competenti abbiano adottato provvedimenti efficaci a tale riguardo.
- (24) Per ovviare all'assenza di un'azione efficace degli Stati di bandiera nei confronti dei loro pescherecci figuranti nell'elenco delle navi INN e limitare il proseguimento delle attività di pesca da questi esercitate, è opportuno che gli Stati membri applichino misure specifiche nei confronti di tali pescherecci.
- (25) Per tutelare i diritti delle navi incluse nell'elenco delle navi INN e dei relativi Stati di bandiera, è opportuno che la procedura di inclusione nell'elenco consenta allo Stato di bandiera e, se possibile, al proprietario o agli operatori interessati di essere sentiti in ogni fase della procedura stessa e preveda la possibilità di radiare dall'elenco le navi per le quali non ricorrono più i criteri di inclusione.
- (26) Per consentire l'instaurazione di un quadro unico all'interno della Comunità ed evitare la proliferazione di elenchi delle navi dedite alla pesca INN, occorre che i pescherecci figuranti negli elenchi INN adottati da organizzazioni regionali di gestione della pesca siano automaticamente inclusi negli elenchi corrispondenti stabiliti dalla Commissione.
- (27) Uno dei principali fattori all'origine della pesca INN è rappresentato dall'incapacità di taluni Stati di assolvere all'obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure atte a garantire che i loro pescherecci o i loro cittadini si conformino alle norme in materia di conservazione e di gestione delle risorse della pesca; è quindi opportuno che la Comunità affronti tale problematica.
- (28) A tal fine è necessario che, oltre agli interventi che essa attua a livello internazionale e regionale, alla Comunità sia conferito il diritto di identificare, sulla base di criteri trasparenti, chiari ed obiettivi ispirati a norme internazionali, gli Stati non cooperanti e di adottare nei loro confronti misure non discriminatorie, legittime e proporzionate, dopo aver dato a tali Stati la possibilità di essere sentiti.
- (29) È essenziale dissuadere efficacemente i cittadini della Comunità dal praticare attività di pesca INN o dall'agevolare l'esercizio di tali attività da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi e operanti al di fuori della Comunità. Fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, gli Stati membri devono predisporre le misure necessarie e cooperare con altri Stati membri e paesi terzi per identificare i propri cittadini dediti a tali attività, garantire che siano loro inflitte sanzioni adeguate e

verificare le attività dei propri cittadini che mantengono contatti con navi di paesi terzi al di fuori della Comunità.

- (30) La persistenza di un numero elevato di infrazioni gravi alle norme della PCP nelle acque comunitarie o da parte di operatori comunitari è in ampia misura riconducibile al fatto che le sanzioni applicabili a tali infrazioni in base alle legislazioni degli Stati membri non sono sufficientemente dissuasive. Tale carenza è ulteriormente aggravata dai livelli sanzionatori estremamente variabili da uno Stato membro all'altro, che incoraggiano l'esercizio di attività illegali nelle acque o nel territorio degli Stati membri che applicano le sanzioni più basse. Per ovviare a tale carenza è opportuno, sulla base delle disposizioni previste in materia dai regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CEE) n. 2847/93, armonizzare le sanzioni massime applicate nella Comunità alle violazioni gravi delle norme della PCP e predisporre misure complementari.
- (31) Oltre ai comportamenti che costituiscono infrazioni gravi alle norme che disciplinano le attività di pesca, anche la realizzazione di operazioni commerciali riguardanti prodotti della pesca provenienti dalla filiera INN o da navi sorprese a esercitare la pesca INN va considerata un'infrazione grave da sanzionare a cura degli Stati membri.
- (32) Essendo per lo più commesse nell'interesse o per conto di persone giuridiche, è opportuno che le infrazioni gravi alle norme della PCP siano passibili di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili anche alle persone giuridiche in tutta la Comunità.
- (33) È opportuno che le disposizioni concernenti l'avvistamento delle navi in mare adottate da alcune ORGP si applichino in modo uniforme in tutta la Comunità.
- (34) La cooperazione tra Stati membri, Commissione e paesi terzi è essenziale per garantire che la pesca INN sia oggetto di indagini adeguate e che possano essere applicate le misure previste dal presente regolamento. Per rafforzare tale cooperazione è opportuno istituire un sistema di assistenza reciproca.
- (35) Conformemente al principio di proporzionalità, è necessario ed appropriato, ai fini del conseguimento dell'obiettivo fondamentale di eradicare la pesca INN, definire norme sulle misure previste dal presente regolamento. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo perseguito, in conformità dell'articolo 5, terzo comma, del trattato.
- (36) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
- (37) Il presente regolamento considera la pesca INN come una violazione particolarmente grave delle leggi, norme e regolamentazioni applicabili, in quanto costituisce un forte ostacolo al conseguimento degli obiettivi perseguiti dalle norme infrante e rischia di compromettere la sostenibilità degli stock interessati e la conservazione dell'ambiente marino. In considerazione del suo campo di applicazione limitato, il presente regolamento deve essere attuato sulla base e a complemento del regolamento (CEE) n. 2847/93, che istituisce il quadro di riferimento per il controllo e il monitoraggio delle attività di pesca nell'ambito della politica comune della pesca. Il presente

regolamento rafforza quindi le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2847/93 concernenti le ispezioni in porto delle navi di paesi terzi (articoli 28 *sexties*, 28 *septies* e 28 *octies*), che sono ora abrogate e sostituite dal regime di ispezione in porto istituito dal capo II del presente regolamento. Il presente regolamento prevede inoltre, al capo X, un regime sanzionatorio specifico per le attività di pesca INN. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2847/93 in materia di sanzioni (articolo 31) continuano ad applicarsi alle violazioni delle norme della politica comune della pesca diverse da quelle contemplate dal presente regolamento.

- (38) La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali è disciplinata dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati; detto regolamento è pienamente applicabile al trattamento di dati personali ai fini del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda i diritti delle persone interessate in materia di accesso, rettifica, blocco e cancellazione dei dati e di notifica a terzi, che non sono quindi ulteriormente precisati nel presente regolamento.
- (39) L'entrata in vigore di nuove disposizioni concernenti aspetti contemplati dai regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1093/94, (CE) n. 1447/1999, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 comporta l'abrogazione totale o parziale di tali regolamenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).
2. A tal fine ogni Stato membro adotta, in conformità del diritto comunitario, provvedimenti atti a garantire l'efficacia del regime. Esso mette a disposizione delle proprie autorità competenti mezzi sufficienti per l'espletamento delle loro funzioni definite nel presente regolamento.
3. Il regime si applica a tutte le attività di pesca INN e a tutte le attività connesse esercitate nel territorio o nelle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri o praticate da pescherecci o da cittadini della Comunità. Esso si applica inoltre, fatta salva la competenza dello Stato di bandiera o dello Stato costiero, alle attività di pesca INN praticate da navi non comunitarie in alto mare o nelle acque soggette alla giurisdizione di un paese terzo.
4. Il regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) è attuato congiuntamente al regolamento

(CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) *"peschereccio"*: qualsiasi imbarcazione di qualsivoglia dimensione abita o destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse della pesca, comprese le navi ausiliarie, le navi da trasporto, le navi officina e le imbarcazioni che partecipano a operazioni di trasbordo;
- b) *"prodotti della pesca"*: tutti i prodotti prelevati in mare di cui al capitolo 03 e alle voci tariffarie 1604 e 1605 della nomenclatura combinata stabilita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune;
- c) *"misure di conservazione e di gestione"*: le misure intese a preservare una o più specie di risorse biologiche marine, adottate e applicate in conformità delle pertinenti disposizioni del diritto internazionale o comunitario;
- d) *"trasbordo"*: lo scarico, per intero o in parte, del pescato detenuto a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio;
- e) *"importazione"*: l'introduzione nel territorio della Comunità europea di prodotti della pesca catturati o trasformati, anche ai fini del trasbordo nei porti ivi situati;
- f) *"esportazione"*: qualsiasi movimento, dal territorio della Comunità europea, da paesi terzi o da zone di pesca, di prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro a destinazione di un paese terzo;
- g) *"riesportazione"*: qualsiasi movimento, dal territorio della Comunità europea, di prodotti della pesca catturati o trasformati che sono stati precedentemente importati nella Comunità europea;
- h) *"organizzazione regionale di gestione della pesca"*: un'organizzazione o un accordo subregionale o regionale competente, ai sensi del diritto internazionale, per stabilire misure di conservazione e di gestione per gli stock ittici transzonali o gli stock altamente migratori presenti in zone di alto mare soggette alla sua responsabilità in virtù della convenzione o dell'accordo istituyente;
- i) *"parte contraente"*: una parte contraente della convenzione o dell'accordo internazionale che istituisce un'organizzazione regionale di gestione della pesca, nonché gli Stati, le entità e le entità di pesca che cooperano con tale organizzazione e godono di uno statuto di parte non contraente cooperante;
- j) *"avvistamento"*: l'osservazione, effettuata da una nave, da un aeromobile o dall'autorità di uno Stato membro incaricata delle ispezioni in mare, o ancora dal comandante di un peschereccio comunitario, di un peschereccio che può rispondere ad uno o più criteri di cui all'articolo 3;

- k) *"operazione di pesca congiunta"*: qualsiasi operazione realizzata tra due o più navi, in cui le catture sono trasferite dall'attrezzo da pesca di una nave a un altro;
- l) *"persona giuridica"*: qualsiasi entità che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o degli organismi pubblici nell'esercizio dell'autorità statale e delle organizzazioni pubbliche.

Articolo 3 – Pescherecci dediti ad attività di pesca INN

Si considera che un peschereccio abbia esercitato attività di pesca INN se risulta che, in violazione delle misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona in cui ha esercitato tali attività:

- a) ha pescato senza essere in possesso di una licenza, di un'autorizzazione o di un permesso in corso di validità, rilasciati dallo Stato di bandiera o dallo Stato costiero competente, oppure
- b) ha commesso gravi errori nella registrazione o nella dichiarazione dei dati relativi alle catture o dei dati connessi, oppure
- c) ha pescato in una zona di divieto, durante un periodo di divieto, senza disporre di un contingente o dopo aver esaurito il contingente, oppure
- d) ha praticato la pesca diretta di uno stock per il quale essa è stata sospesa o vietata, oppure
- e) ha utilizzato attrezzi da pesca non autorizzati, oppure
- f) ha falsificato o occultato le marcature, l'identità o l'immatricolazione della nave, oppure
- g) ha occultato, manomesso o eliminato elementi di prova relativi a un'indagine, oppure
- h) ha ostacolato l'attività degli ispettori della pesca nell'esercizio delle loro funzioni di controllo del rispetto delle vigenti misure di conservazione e di gestione o quella degli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni di sorveglianza del rispetto delle norme comunitarie applicabili, oppure
- i) non si è conformato ai requisiti del sistema di sorveglianza dei pescherecci via satellite (VMS), oppure
- j) ha catturato o sbarcato pesci di taglia inferiore alla taglia minima, oppure
- k) ha effettuato trasbordi o partecipato a operazioni di pesca congiunta con navi sorprese a esercitare attività di pesca INN ai sensi del presente regolamento, e segnatamente con navi incluse nell'elenco comunitario delle navi INN o nell'elenco INN di un'organizzazione regionale di gestione della pesca, o ha prestato assistenza o rifornito tali navi,

o che:

- a) ha esercitato, nella zona di competenza di un'organizzazione regionale di gestione della pesca, attività di pesca non conformi alle misure di conservazione e di gestione di tale organizzazione, o che violano tali misure, e batte bandiera di uno Stato che non è parte di tale organizzazione, oppure
- b) è privo di nazionalità ed è quindi una nave senza bandiera.

Capo II

Controllo in porto dei pescherecci di paesi terzi

SEZIONE I – CONDIZIONI DI ACCESSO AI PORTI PER I PESCHERECCI DI PAESI TERZI

Articolo 4 – Regime di controllo dello Stato di approdo

1. Il presente capo stabilisce le norme generali e le condizioni atte a garantire un regime efficace di controllo da parte dello Stato di approdo per i pescherecci di paesi terzi che approdano nei porti degli Stati membri, al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.
2. Salvo in caso di forza maggiore, ai pescherecci di paesi terzi che non rispondono ai requisiti fissati nel presente capo e ad altre disposizioni pertinenti del presente regolamento è fatto divieto di accedere ai porti degli Stati membri, fruire di servizi portuali ed effettuare operazioni di sbarco, trasbordo o trasformazione a bordo nei porti suddetti.
3. Nelle acque comunitarie sono vietate le operazioni di trasbordo tra pescherecci di paesi terzi o tra tali pescherecci e le navi battenti bandiera di uno Stato membro; tali operazioni possono essere effettuate unicamente in porto in conformità delle disposizioni del presente capo.
4. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro non sono autorizzate a trasbordare in mare, al di fuori delle acque comunitarie, le catture effettuate da pescherecci di paesi terzi.

Articolo 5 – Porti designati

1. Gli Stati membri designano un luogo utilizzato per gli sbarchi o un luogo in prossimità della costa (porti designati) in cui sono consentiti gli sbarchi o i trasbordi di pesce previsti al paragrafo 2.
2. I pescherecci di paesi terzi possono accedere ai servizi portuali ed effettuare operazioni di sbarco, trasbordo o trasformazione a bordo unicamente nei porti designati.
3. Entro il 15 gennaio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco dei porti designati. Alla Commissione sono altresì notificate, almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore, tutte le eventuali modifiche dell'elenco.

4. La Commissione pubblica l'elenco dei porti designati e le eventuali modifiche nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul proprio sito Internet.

Articolo 6 – Notifica preventiva

1. I comandanti dei pescherecci di paesi terzi o i loro rappresentanti notificano alle autorità competenti dello Stato membro di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco, almeno 72 ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, le informazioni di seguito indicate:
 - a) identificazione della nave;
 - b) nome del porto designato di destinazione e scopo dello scalo, dello sbarco, del trasbordo, della lavorazione a bordo, dell'accesso ai servizi;
 - c) autorizzazione di pesca;
 - d) informazioni sulle bordate;
 - e) ora prevista di arrivo in porto;
 - f) catture detenute a bordo;
 - g) zona o zone in cui le catture sono state effettuate (zona di pesca della Comunità, zone soggette alla giurisdizione o alla sovranità di un paese terzo o acque d'altura).
2. Se il peschereccio di un paese terzo detiene a bordo prodotti della pesca, la notifica di cui al paragrafo 1 è accompagnata da un certificato di cattura convalidato in conformità del capo III. Le disposizioni previste all'articolo 14 in materia di riconoscimento dei documenti di cattura o dei moduli di controllo dello Stato di approdo che fanno parte dei sistemi di documentazione delle catture o di controllo in porto adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca si applicano per quanto di ragione.
3. La Commissione, conformemente alla procedura prevista all'articolo 52, può esonerare talune categorie di pescherecci dei paesi terzi dall'obbligo di cui al paragrafo 1 per un periodo limitato e rinnovabile, ovvero disporre un altro termine di notifica, tenuto conto, tra l'altro, della distanza tra le zone di pesca, i luoghi di sbarco e i porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati o immatricolati.
4. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni particolari previste negli accordi di pesca conclusi tra la Comunità e i paesi terzi.

Articolo 7 - Autorizzazione

1. Gli Stati membri verificano l'esattezza delle informazioni trasmesse dai pescherecci di paesi terzi nella notifica preventiva di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e l'esattezza delle informazioni contenute nel certificato di cattura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

2. I pescherecci di paesi terzi sono autorizzati ad accedere al porto solo se le informazioni di cui al paragrafo 1 sono complete e sono state verificate alla luce degli elementi disponibili prima dell'ingresso in porto.
3. L'autorizzazione ad effettuare operazioni di sbarco, trasbordo o lavorazione a bordo è subordinata alla verifica delle informazioni presentate ai sensi del paragrafo 1 e, se del caso, all'esecuzione di un'ispezione secondo le modalità previste nella sezione 2.
4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, lo Stato membro di approdo può autorizzare l'accesso al porto e lo sbarco della totalità o di parte delle catture anche se le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono complete o la loro verifica è ancora in corso, purché le catture siano conservate sotto il controllo delle autorità competenti. Il pesce potrà essere posto in vendita, preso in consegna o trasportato soltanto dopo il ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1 o il completamento della verifica. Se tale procedura non è completata entro 14 giorni dallo sbarco, lo Stato membro di approdo può confiscare le catture e disporre delle medesime in conformità della normativa nazionale.

Articolo 8 – Registrazione delle operazioni di sbarco, trasbordo e lavorazione a bordo

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano registrate tutte le operazioni di sbarco, trasbordo e lavorazione a bordo effettuate da pescherecci di paesi terzi nei loro porti.
2. Entro la fine del primo mese di ogni trimestre civile, gli Stati membri notificano per via elettronica alla Commissione i quantitativi sbarcati nei loro porti, nel corso del trimestre precedente, da parte di pescherecci di paesi terzi.

SEZIONE 2 – ISPEZIONI IN PORTO

Articolo 9 - Principi generali

1. Gli Stati membri effettuano, nei loro porti, ispezioni su almeno il 15% delle operazioni di sbarco, trasbordo e lavorazione a bordo effettuate ogni anno da pescherecci di paesi terzi.
2. Sono comunque soggetti ad ispezione:
 - a) i pescherecci avvistati ai sensi dell'articolo 47;
 - b) i pescherecci che formano oggetto di una notifica trasmessa nell'ambito del sistema di allarme comunitario ai sensi del capo IV;
 - c) i pescherecci che la Commissione presume abbiano praticato attività di pesca INN ai sensi dell'articolo 25;
 - d) i pescherecci figuranti in un elenco di presunte navi INN adottato da un'organizzazione regionale di gestione della pesca e notificato in conformità dell'articolo 29.

3. L'ispezione dei pescherecci di cui al paragrafo 2 verte sui documenti, sul giornale di bordo, sugli attrezzi da pesca, sulle catture detenute a bordo e su qualsiasi altro elemento di prova ritenuto pertinente in relazione alle presunte attività di pesca INN. I risultati delle ispezioni sono comunicati senza indugio alla Commissione o all'organismo da essa designato.

Articolo 10 - Ispettori

1. Gli Stati membri rilasciano un documento di identità ai loro ispettori, che devono essere muniti di tale documento ed esibirlo ogniqualvolta procedono all'ispezione di un peschereccio.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli ispettori svolgano le loro mansioni conformemente alle norme stabilite nella presente sezione.

Articolo 11 – Procedura di ispezione

1. Gli Stati membri si assicurano che i loro ispettori:
 - a) eseguano le ispezioni in modo da perturbare quanto meno possibile le attività della nave e da evitare qualsiasi deterioramento della qualità del pesce;
 - b) elaborino un rapporto di ispezione e lo trasmettano alle loro autorità.
2. Gli ispettori hanno la facoltà di esaminare tutte le zone, i ponti e i locali della nave, le catture (trasformate o meno), gli attrezzi, le attrezzature nonché tutti i documenti considerati necessari per verificare il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle misure internazionali di gestione e di conservazione applicabili, compreso il giornale di bordo e le polizze di carico nel caso di navi madre o di navi da trasporto. Gli ispettori sono inoltre abilitati a interrogare il comandante o una persona da questi designata.
3. Le ispezioni comportano il controllo di tutte le operazioni di sbarco o trasbordo nonché il controllo incrociato tra i quantitativi per specie indicati nella notifica preventiva di sbarco e i quantitativi per specie sbarcati o trasbordati.
4. Gli ispettori firmano il rapporto in presenza del comandante della nave, che ha il diritto di annotarvi o di farvi annotare tutte le informazioni che ritiene pertinenti, apponendovi poi la propria firma. L'ispettore indica nel giornale di bordo che è stata effettuata un'ispezione.

Articolo 12 – Procedura applicabile in caso di infrazione

1. Se ha fondati motivi per ritenere che un peschereccio abbia praticato attività di pesca INN in conformità dei criteri di cui all'articolo 3, l'ispettore:
 - a) annota l'infrazione nel rapporto di ispezione;

- b) adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova relativi all'infrazione;
 - c) trasmette immediatamente il rapporto di ispezione alle proprie autorità.
2. Se l'ispezione fornisce elementi significativi a prova del fatto che un peschereccio di un paese terzo ha praticato attività di pesca INN in conformità dei criteri definiti all'articolo 3, le autorità competenti dello Stato membro di approdo non autorizzano tale peschereccio a procedere allo sbarco, al trasbordo o alla lavorazione delle catture detenute a bordo.
 3. Lo Stato membro che ha eseguito l'ispezione notifica senza indugio alla Commissione o all'organismo da questa designato la sua decisione di non autorizzare operazioni di sbarco, trasbordo o lavorazione adottata in conformità del paragrafo 2, accompagnata dall'originale del rapporto di ispezione. La Commissione o l'organismo da questa designato trasmette immediatamente tale notifica all'autorità competente dello Stato di bandiera del peschereccio ispezionato, con copia allo Stato o agli Stati di bandiera delle navi cedenti nel caso in cui il peschereccio ispezionato abbia effettuato operazioni di trasbordo. Ove opportuno, copia della notifica è inviata anche al segretario esecutivo dell'organizzazione regionale di gestione della pesca nella cui zona di competenza sono state effettuate le catture.
 4. Lo Stato membro di approdo collabora con lo Stato di bandiera per indagare sulla presunta infrazione e, se del caso, applicare le sanzioni previste dalla legislazione nazionale. Inoltre, se la presunta infrazione ha avuto luogo nelle acque di un paese terzo, lo Stato membro di approdo collabora altresì con lo Stato costiero interessato.

Capo III

Condizioni che disciplinano l'accesso dei prodotti della pesca di paesi terzi al territorio dell'UE

Articolo 13 – Certificati di cattura

1. È vietata l'importazione nella Comunità di prodotti della pesca provenienti da attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate.
2. Ai fini dell'effettiva applicazione del divieto stabilito al paragrafo 1, possono essere importati nella Comunità unicamente i prodotti della pesca accompagnati da un certificato di cattura convalidato e verificato in conformità del presente regolamento.
3. Il certificato di cattura di cui al paragrafo 2 è convalidato dallo Stato di bandiera della nave o delle navi che hanno effettuato le catture da cui sono stati ottenuti i prodotti della pesca. Esso è utilizzato per certificare che le catture sono state prelevate in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle misure internazionali di conservazione e di gestione applicabili.
4. Il certificato di cattura contiene tutte le informazioni indicate nel modello riportato nell'allegato I ed è convalidato da un'autorità pubblica dello Stato di bandiera abilitata ad attestare l'esattezza delle informazioni.

Articolo 14 – Sistemi di documentazione delle catture adottati e applicati nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca

1. I documenti di cattura ed eventuali documenti connessi, convalidati conformemente ai sistemi di documentazione delle catture adottati da un'organizzazione regionale di gestione della pesca e riconosciuti conformi dalla Commissione ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, sono accettati come certificati di cattura per i prodotti provenienti da specie cui si applicano tali sistemi di documentazione delle catture e sono soggetti agli obblighi di verifica spettanti allo Stato membro importatore ai sensi dell'articolo 17 e alle disposizioni previste all'articolo 18 in materia di diniego di importazione.
2. Il paragrafo 1 si applica fatti salvi i vigenti regolamenti specifici che recepiscono nel diritto comunitario i suddetti sistemi di documentazione delle catture.

Articolo 15 – Importazione indiretta di prodotti della pesca

1. I prodotti facenti parte di un'unica partita che sono stati trasportati attraverso territori diversi da quello dello Stato di bandiera o hanno formato oggetto di un trasbordo, transito o magazzinaggio temporaneo in detti territori, possono essere importati nella Comunità unicamente se accompagnati da un certificato o da certificati di cattura convalidati dallo Stato di bandiera e a condizione che l'operatore responsabile dell'importazione fornisca alle autorità dello Stato membro importatore prove documentate del fatto che i prodotti sono rimasti sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di trasbordo, transito o magazzinaggio e non hanno subito operazioni diverse da quelle di scarico e di ricarico o da qualsiasi altra operazione destinata a garantirne la conservazione nello stato originario. A tal fine, costituiscono elementi di prova verificabili:
 - a) un titolo di trasporto unico per il trasporto attraverso lo Stato di trasbordo, transito o magazzinaggio a partire dal territorio dello Stato di bandiera; oppure
 - b) un certificato rilasciato dalle autorità competenti dello Stato di trasbordo, transito o magazzinaggio:
 - i) contenente una descrizione esatta dei prodotti;
 - ii) indicante la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati; oppure
 - c) un certificato di riesportazione convalidato in conformità del sistema di documentazione delle catture adottato da un'organizzazione regionale di gestione della pesca, riconosciuto ai fini del presente regolamento ai sensi dell'articolo 14, a condizione che lo Stato di trasbordo, transito o magazzinaggio si sia conformato ai suoi obblighi di notifica per la convalida dei certificati di riesportazione.
2. I prodotti facenti parte di un'unica partita che sono stati trasformati in un territorio diverso da quello dello Stato di bandiera possono essere importati nella Comunità se accompagnati da un certificato o da certificati di cattura convalidati dallo Stato di bandiera e riguardanti le catture utilizzate per la fabbricazione dei prodotti della

partita, a condizione che l'operatore responsabile dell'importazione fornisca alle autorità dello Stato membro importatore prove documentate del fatto che i prodotti sono stati ottenuti esclusivamente dalle catture cui si riferisce il certificato di cattura. A tal fine, costituiscono elementi di prova verificabili:

- a) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese in cui è effettuata la trasformazione:
 - i) contenente una descrizione esatta dei prodotti trasformati e non trasformati e indicante i rispettivi quantitativi;
 - ii) attestante che i prodotti sono stati trasformati nello Stato di trasformazione esclusivamente a partire dai prodotti non trasformati menzionati nel o nei certificati di cattura; oppure
- b) un certificato di riesportazione convalidato in conformità del sistema di documentazione delle catture adottato da un'organizzazione regionale di gestione della pesca, riconosciuto ai fini del presente regolamento ai sensi dell'articolo 14, a condizione che lo Stato di trasformazione si sia conformato ai suoi obblighi di notifica per la convalida dei certificati di riesportazione.

Articolo 16 – Esportazione delle catture effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro

1. L'esportazione di catture effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro è subordinata alla convalida di un certificato di cattura da parte delle autorità competenti dello Stato membro, conformemente a quanto stabilito all'articolo 13, paragrafo 4.
2. Gli Stati membri di bandiera notificano alla Commissione le rispettive autorità competenti per la convalida dei certificati di cattura di cui al paragrafo 1.

Articolo 17 – Verifica dei certificati di cattura

1. Il certificato di cattura convalidato è presentato alle autorità competenti dello Stato membro in cui il prodotto deve essere importato; tale formalità è espletata almeno 72 ore prima dell'ora prevista di arrivo al luogo di entrata nel territorio della Comunità europea. Il termine di 72 ore può essere ridotto se i prodotti della pesca sono importati nella Comunità con mezzi diversi da navi da pesca o da trasporto. Le suddette autorità verificano l'esattezza delle informazioni contenute nel certificato di cattura.
2. Le autorità competenti degli Stati membri possono procedere a tutti i controlli che ritengono necessari ai fini del paragrafo 1 e, in ogni caso, quando sussistano dubbi ragionevoli. Tali controlli possono consistere, in particolare, nell'esame dei prodotti, nella verifica dei dati contenuti nelle dichiarazioni e dell'esistenza e autenticità dei documenti, nell'esame della contabilità degli operatori economici e di altre scritture, nell'ispezione dei mezzi di trasporto e dei luoghi di magazzinaggio e nello svolgimento di indagini ufficiali e altri atti simili, oltre alle ispezioni dei pescherecci in porto in conformità del capo II.

3. Ai fini del paragrafo 2, si considera che sussistano dubbi ragionevoli nelle seguenti circostanze:
- a) se l'autorità dello Stato membro preposta alla verifica ha motivo di dubitare dell'autenticità del certificato di cattura o del timbro o della firma di convalida dell'autorità competente dello Stato di bandiera;
 - b) se l'autorità dello Stato membro preposta alla verifica dispone di informazioni che mettono in dubbio la conformità del peschereccio alle leggi, ai regolamenti e alle misure di conservazione e di gestione applicabili, o il rispetto di altre prescrizioni previste dal presente regolamento;
 - c) se un peschereccio, un'impresa di pesca o altri operatori economici sono stati segnalati in relazione a presunte attività di pesca INN, comprese le navi segnalate a un'organizzazione regionale di gestione della pesca nell'ambito di uno strumento adottato da tale organizzazione per stabilire elenchi delle navi presumibilmente implicate in attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate;
 - d) se uno Stato di bandiera o un paese di riesportazione è stato segnalato a un'organizzazione regionale di gestione della pesca nell'ambito di uno strumento adottato da tale organizzazione per attuare misure commerciali nei confronti degli Stati di bandiera; nonché
 - e) se una notifica è stata pubblicata ai sensi del capo IV nell'ambito del sistema di allarme comunitario.
4. Ai fini della verifica, le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere l'assistenza delle autorità competenti dello Stato di bandiera o dello Stato le cui autorità hanno convalidato un certificato di riesportazione in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), o paragrafo 2, lettera b). In tal caso:
- a) la richiesta di assistenza deve specificare le ragioni che inducono a nutrire dubbi ragionevoli sulla validità del certificato o delle dichiarazioni ivi contenute e/o sulla conformità dei prodotti alle misure di conservazione e di gestione. A sostegno della richiesta di assistenza sono trasmessi copia del certificato di cattura nonché eventuali altri dati o documenti che lascino supporre l'inesattezza delle informazioni riportate nel certificato. La richiesta è inviata senza indugio alle autorità competenti dello Stato di bandiera o dello Stato di riesportazione;
 - b) la procedura di verifica è espletata entro 15 giorni dalla data in cui la verifica è stata richiesta. Se il termine di risposta non può essere rispettato dalle autorità competenti dello Stato di bandiera, le autorità dello Stato membro preposte alla verifica possono concedere, su richiesta dello Stato di bandiera o di riesportazione, una proroga di durata non superiore a 15 giorni.
5. L'immissione in libera pratica dei prodotti è sospesa in attesa dei risultati delle procedure di esame e di verifica previste ai paragrafi da 1 a 4.

6. Gli Stati membri notificano alla Commissione le rispettive autorità competenti per la verifica dei certificati di cattura di cui al paragrafo 1.

Articolo 18 – Diniego di importazione

1. Le autorità degli Stati membri di cui all'articolo 17, paragrafo 1, rifiutano l'importazione di prodotti della pesca nella Comunità senza dover chiedere prove supplementari o presentare domanda di assistenza allo Stato di bandiera, se:
 - a) l'operatore non è stato in grado di presentare un certificato di cattura per i prodotti considerati;
 - b) i prodotti destinati all'importazione non corrispondono a quelli menzionati nel certificato di cattura;
 - c) il certificato di cattura non è convalidato dalle autorità dello Stato di bandiera di cui all'articolo 13, paragrafo 3;
 - d) il certificato di cattura non reca tutte le informazioni prescritte;
 - e) l'operatore non è in grado di provare la conformità dei prodotti della pesca alle condizioni previste all'articolo 15, paragrafi 1 o 2;
 - f) il peschereccio menzionato nel certificato di cattura quale nave di origine delle catture figura in un elenco delle navi INN di cui agli articoli 26 o 29;
 - g) il certificato di cattura è stato convalidato dalle autorità di uno Stato di bandiera identificato come Stato non cooperante in conformità dell'articolo 32.
2. Le autorità degli Stati membri di cui all'articolo 17, paragrafo 1, rifiutano l'importazione di prodotti della pesca nella Comunità, previa domanda di assistenza ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, se:
 - a) dalla risposta ricevuta risulta che l'esportatore non era abilitato a chiedere la convalida del certificato di cattura;
 - b) dalla risposta ricevuta risulta che i prodotti non sono conformi alle misure di conservazione e di gestione o che non sono state rispettate altre condizioni previste nel presente capo;
 - c) non è pervenuta alcuna risposta entro il termine fissato;
 - d) la risposta ricevuta non fornisce spiegazioni pertinenti sui quesiti formulati nella richiesta.
3. In caso di diniego di importazione di prodotti della pesca ai sensi dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono confiscare i prodotti e disporre in conformità della normativa nazionale.
4. Chiunque ha il diritto di ricorrere contro le decisioni adottate dalle autorità competenti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 quando esse lo riguardino direttamente e

individualmente. Il diritto di ricorso è esercitato in conformità delle disposizioni vigenti nello Stato membro interessato.

5. Le autorità degli Stati membri notificano il diniego di importazione allo Stato di bandiera e, se del caso, allo Stato le cui autorità hanno convalidato un certificato di riesportazione ai sensi dell'articolo 15. Copia della notifica è trasmessa alla Commissione.

Articolo 19 – Notifiche dello Stato di bandiera; audit e accordi di cooperazione

1. L'accettazione di certificati di cattura convalidati da un determinato Stato di bandiera ai fini del presente regolamento è subordinata alla condizione che la Commissione abbia ricevuto una notifica in cui lo Stato di bandiera attesti che:
 - a) dispone di un dispositivo nazionale destinato a garantire l'attuazione, il controllo e l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle misure di gestione applicabili ai propri pescherecci;
 - b) le sue autorità pubbliche sono abilitate a certificare la veridicità delle informazioni contenute nei certificati di cattura e a verificare i certificati stessi su richiesta degli Stati membri. La notifica contiene inoltre le informazioni necessarie per identificare tali autorità.
2. Ove opportuno, la Commissione istituisce accordi di cooperazione amministrativa con gli Stati di bandiera al fine di agevolarli nell'espletamento delle formalità connesse all'accesso dei pescherecci ai porti, all'importazione di prodotti della pesca nella Comunità e ai requisiti di verifica previsti dal presente regolamento. Tali accordi definiscono un quadro per lo scambio di informazioni e l'assistenza reciproca, nonché per la realizzazione di audit a cura della Commissione, in tutti i settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. Tuttavia la conclusione di un accordo di cooperazione non costituisce un prerequisito per l'applicazione del presente capo alle importazioni provenienti da catture effettuate da navi battenti bandiera di qualsivoglia Stato.
3. L'allegato III del presente regolamento specifica le informazioni che devono figurare nella notifica di cui al paragrafo 1 nonché i principi e gli elementi degli accordi di cooperazione amministrativa.
4. Ricevuta la notifica di cui al paragrafo 1, la Commissione ne informa lo Stato di bandiera. Se quest'ultimo non ha provveduto a fornire tutti gli elementi specificati al paragrafo 1, la Commissione segnala gli elementi mancanti e chiede che sia effettuata una nuova notifica.

Articolo 20 – Riesportazione

1. La riesportazione di prodotti importati a titolo di un certificato di cattura in conformità del presente capo è autorizzata previa convalida di un certificato di riesportazione, su richiesta del riesportatore, a cura delle autorità competenti dello Stato membro da cui deve essere effettuata la riesportazione.

2. I certificati di riesportazione contengono tutte le informazioni prescritte nel modello che figura nell'allegato II e sono accompagnati da una copia dei certificati di cattura che sono stati accettati ai fini dell'importazione dei prodotti.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione le rispettive autorità competenti per la convalida e la verifica dei certificati di riesportazione.

Articolo 21 – Registrazione e diffusione delle informazioni

1. La Commissione tiene un registro degli Stati membri e delle loro autorità competenti notificate in conformità del presente capo. In tale registro figurano:
 - a) gli Stati membri che hanno notificato le rispettive autorità competenti per la convalida e la verifica dei certificati di cattura e di riesportazione ai sensi del presente regolamento, e rispettivamente dell'articolo 16, paragrafo 2, dell'articolo 17, paragrafo 6, e dell'articolo 20, paragrafo 3;
 - b) gli Stati di bandiera per i quali è stata ricevuta una notifica ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, con l'indicazione degli Stati con cui è stato concluso un accordo di cooperazione amministrativa ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2.
2. La Commissione pubblica nel proprio sito Internet e nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) l'elenco degli Stati e delle autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 1 e mantiene aggiornate tali informazioni. La Commissione comunica alle autorità nazionali degli Stati membri responsabili della verifica dei certificati di cattura i dati delle autorità degli Stati di bandiera preposte alla convalida e alla verifica di tali certificati.
3. La Commissione pubblica nel proprio sito Internet e nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) l'elenco dei sistemi di documentazione delle catture riconosciuti in conformità dell'articolo 14 e lo aggiorna regolarmente.

Capo IV

Sistema di allarme comunitario

Articolo 22 – Notifiche di allarme

1. Se dalle informazioni ottenute in conformità dei capi II, III, V, VI, VII, VIII, X o XII emergono ragionevoli dubbi circa la conformità dei pescherecci o dei prodotti della pesca di taluni paesi terzi alle leggi, ai regolamenti o alle misure internazionali di gestione e di conservazione, la Commissione pubblica nel suo sito Internet e nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) una notifica di allarme destinata a mettere in guardia gli operatori e a garantire che gli Stati membri adottino misure adeguate nei confronti dei paesi terzi interessati, conformemente al disposto del presente capo.

2. La Commissione comunica senza indugio tali informazioni alle autorità degli Stati membri e allo Stato di bandiera interessato e, ove del caso, allo Stato di riesportazione.

Articolo 23 – Interventi successivi all'emissione di un allarme

1. Al ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, gli Stati membri:
 - a) identificano le partite di prodotti della pesca precedentemente importate che rientrano nel campo di applicazione della notifica agli operatori e procedono alla verifica del certificato di cattura nonché, se del caso, del certificato di riesportazione, in conformità delle disposizioni previste agli articoli 17 e 20;
 - b) procedono alla verifica del certificato di cattura e, se del caso, del certificato di riesportazione in conformità di quanto disposto agli articoli 17 e 20 per tutte le partite di prodotti della pesca destinati all'importazione che rientrano nel campo di applicazione della notifica;
 - c) identificano tutti i precedenti movimenti dei pescherecci che rientrano nel campo di applicazione della notifica ed eseguono opportune verifiche, compresa la verifica dei certificati di cattura presentati anteriormente;
 - d) sottopongono i pescherecci che rientrano nel campo di applicazione della notifica alle necessarie indagini o ispezioni in mare, in porto o in altri luoghi di sbarco, in conformità delle norme del diritto internazionale.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'esito delle loro verifiche e richieste di verifica, nonché i provvedimenti adottati in caso di accertata violazione di leggi, regolamenti o misure internazionali di conservazione e di gestione.
3. Se, in base all'esito delle verifiche effettuate ai sensi del paragrafo 1, stabilisce che non sussistono più dubbi ragionevoli, la Commissione provvede senza indugio:
 - a) a pubblicare nel suo sito Internet e nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) una notifica che annulla la notifica precedente;
 - b) ad informare dell'annullamento lo Stato di bandiera e, se del caso, lo Stato di riesportazione; nonché
 - c) ad informare gli Stati membri attraverso opportuni canali.
4. Se, in base all'esito delle indagini, ispezioni e verifiche effettuate ai sensi del paragrafo 1, stabilisce che permangono dubbi ragionevoli, la Commissione provvede senza indugio:
 - a) a pubblicare nel suo sito Internet e nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) una notifica aggiornata per gli operatori;
 - b) ad informare lo Stato di bandiera e, se del caso, lo Stato di riesportazione;
 - c) ad informare gli Stati membri attraverso opportuni canali; nonché

- d) ove del caso, a sottoporre la questione all'esame dell'organizzazione regionale di gestione della pesca di cui potrebbero essere state infrante le misure di conservazione e di gestione.
5. Se, in base all'esito delle indagini, ispezioni e verifiche effettuate ai sensi del paragrafo 1, stabilisce che sussistono motivi sufficienti per ritenere che i fatti constatati costituiscono un inadempimento alle leggi, ai regolamenti o alle misure di conservazione e di gestione applicabili, la Commissione provvede senza indugio:
- a) a pubblicare nel suo sito Internet e nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) una nuova notifica per informare gli operatori di tali risultanze;
 - b) ad informare lo Stato di bandiera e ad avviare adeguate procedure e iniziative in conformità dei capi V e VI;
 - c) ove del caso, ad informare lo Stato di riesportazione;
 - d) ad informare gli Stati membri attraverso opportuni canali;
 - e) ove del caso, a sottoporre la questione all'esame dell'organizzazione regionale di gestione della pesca di cui potrebbero essere state infrante le misure di conservazione e di gestione.

Capo V

Identificazione dei pescherecci che praticano attività di pesca INN

Articolo 24 – Sospette attività di pesca INN

1. La Commissione, o un organismo da essa designato, raccoglie e analizza tutte le informazioni riguardanti attività di pesca INN:
- a) ottenute in conformità dei capi II, III, IV, VIII, X e XII, oppure
 - b) eventuali altre informazioni pertinenti, quali:
 - dati di cattura;
 - informazioni sugli scambi provenienti da statistiche nazionali o da altre fonti affidabili;
 - registri e basi di dati sulle navi;
 - programmi di documentazione delle catture o di documentazione statistica delle organizzazioni regionali di gestione della pesca;
 - rapporti su avvistamenti o su altre attività condotte in relazione a presunte navi INN ed elenchi di navi INN comunicati o adottati da organizzazioni regionali di gestione della pesca;

- qualsiasi altra informazione pertinente ottenuta, in particolare, nei porti e nelle zone di pesca.
2. Gli Stati membri trasmettono sistematicamente alla Commissione qualsiasi altra informazione che potrebbe essere pertinente ai fini dell'elaborazione dell'elenco comunitario delle navi INN. La Commissione, o un organismo da essa designato, trasmette tali informazioni agli Stati membri e agli Stati di bandiera interessati, accompagnate dagli elementi di prova forniti.
 3. La Commissione, o un organismo da essa designato, tiene un dossier per ogni nave sospettata di praticare attività di pesca INN e lo aggiorna man mano che riceve nuove informazioni.

Articolo 25 – Presunte attività di pesca INN

1. La Commissione identifica le navi per le quali le informazioni ottenute in conformità dell'articolo 24 sono sufficienti per presumere una partecipazione ad attività di pesca INN e giustificano quindi un'indagine ufficiale in collaborazione con lo Stato di bandiera interessato.
2. La Commissione notifica agli Stati di bandiera le cui navi sono state identificate in conformità del paragrafo 1 una richiesta formale di indagine sulle presunte attività INN delle navi battenti la loro bandiera. Tale notifica:
 - a) invita formalmente lo Stato di bandiera ad adottare tutti i provvedimenti necessari per indagare sulle presunte attività di pesca INN e a comunicare tempestivamente alla Commissione i risultati dell'indagine;
 - b) invita formalmente lo Stato di bandiera ad adottare misure di esecuzione immediate nel caso in cui i sospetti formulati nei confronti della nave si rivelino fondati e a comunicare alla Commissione le misure adottate;
 - c) informa gli armatori o, se del caso, gli operatori delle navi delle conseguenze che deriverebbero dall'eventuale inclusione della nave nell'elenco comunitario delle navi INN, quali previste all'articolo 36. Invita inoltre gli Stati di bandiera a trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli armatori o, se del caso, gli operatori della nave, affinché tali persone possano essere sentite, se necessario, in conformità dell'articolo 26, paragrafo 3.
3. La Commissione diffonde a tutti gli Stati membri le informazioni relative alle navi presumibilmente implicate in attività INN, al fine di facilitare l'esecuzione di controlli portuali sistematici su tali navi, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c).

Articolo 26 – Elaborazione dell'elenco comunitario delle navi INN

1. La Commissione stabilisce l'elenco comunitario delle navi INN. In tale elenco figurano le navi per le quali le informazioni ottenute in conformità del presente regolamento secondo le procedure previste agli articoli 24 e 25 consentono di

stabilire la partecipazione ad attività di pesca INN e i cui Stati di bandiera non hanno adottato provvedimenti efficaci per contrastare tali attività.

2. La Commissione invita gli Stati di bandiera le cui navi figurano nell'elenco comunitario delle navi INN:
 - a) a notificare agli armatori l'inclusione della nave nel registro comunitario delle navi INN, specificando i motivi che giustificano tale inclusione e le conseguenze da essa derivanti quali previste all'articolo 36, nonché
 - b) ad adottare tutti i provvedimenti necessari per porre fine a tali attività di pesca INN, compresa, se necessario, la revoca dell'immatricolazione o delle licenze di pesca delle navi considerate, e a comunicare alla Commissione i provvedimenti adottati.
3. Prima di iscrivere una nave nell'elenco comunitario delle navi INN, la Commissione trasmette all'armatore e, se del caso, agli operatori della nave considerata tutti gli elementi che suffragano il sospetto di una sua partecipazione ad attività INN e dà loro la possibilità di essere sentiti.
4. Ove decida di iscrivere una nave nell'elenco comunitario delle navi INN, la Commissione ne informa l'armatore e, se del caso, l'operatore della nave, specificando le ragioni di tale decisione.
5. Gli obblighi imposti alla Commissione dai paragrafi 3 e 4 si applicano fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera nei confronti della nave, a condizione che la Commissione disponga dei dati atti a identificare l'armatore e gli operatori della nave medesima.

Articolo 27 – Radiazione dall'elenco comunitario delle navi INN

1. La Commissione radia dall'elenco comunitario delle navi INN le navi per le quali lo Stato di bandiera dimostri che:
 - a) non hanno praticato alcuna delle attività di pesca INN che ne hanno determinato l'inclusione nell'elenco, oppure
 - b) sono stati adottati provvedimenti efficaci per contrastare le attività considerate, compresi procedimenti giudiziari e l'applicazione di sanzioni adeguatamente severe.
2. L'armatore o, se del caso, l'operatore di una nave inclusa nell'elenco comunitario delle navi INN può presentare alla Commissione una domanda di revisione dello statuto della nave in caso di inazione dello Stato membro rispetto a quanto disposto al paragrafo 1. La Commissione considera la possibilità di ritirare la nave dall'elenco unicamente a condizione che:
 - a) siano trascorsi almeno due anni dall'iscrizione della nave nell'elenco, senza che la Commissione abbia ricevuto segnalazioni, in conformità dell'articolo 24, riguardanti presunte attività di pesca INN esercitate dalla nave in questione;

- b) l'armatore fornisca informazioni sul funzionamento attuale della nave, che dimostrino che la medesima opera nel pieno rispetto delle leggi, norme e/o misure di conservazione applicabili alle attività di pesca cui partecipa;
- c) la Commissione sia certa che la nave considerata, il suo armatore o i suoi operatori non abbiano alcun contatto diretto o indiretto con altre navi o con altri operatori per i quali si sospetti o sia stata confermata la partecipazione ad attività di pesca INN.

Articolo 28 – Contenuto, pubblicità e aggiornamento dell'elenco comunitario delle navi INN

1. L'elenco comunitario delle navi INN comprende, per ciascuna nave, le seguenti informazioni:
 - a) nome ed eventuali nomi precedenti;
 - b) bandiera ed eventuali bandiere precedenti;
 - c) armatore ed eventuali armatori precedenti, compresi i beneficiari effettivi;
 - d) operatore ed eventuali operatori precedenti;
 - e) indicativo di chiamata ed eventuali indicativi di chiamata precedenti;
 - f) numero Lloyd's/IMO (se disponibile);
 - g) fotografie, se disponibili;
 - h) data della prima iscrizione nell'elenco delle navi INN;
 - i) sintesi delle attività che giustificano l'inclusione della nave nell'elenco, accompagnata dai riferimenti a tutti i documenti pertinenti che illustrano o provano tali attività.
2. La Commissione prende tutte le misure necessarie per garantire la pubblicità dell'elenco comunitario delle navi INN, compresa la sua pubblicazione nel sito Internet della Direzione generale pesca e affari marittimi.
3. L'elenco è aggiornato regolarmente e prevede un sistema di notifica automatica degli aggiornamenti agli Stati membri, alle organizzazioni regionali di gestione della pesca e ai membri della società civile che ne facciano richiesta. Inoltre la Commissione trasmette l'elenco all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e alle organizzazioni regionali di gestione della pesca, al fine di rafforzare la cooperazione tra la Comunità europea e tali organizzazioni per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

Articolo 29 – Elenchi delle navi INN adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca

1. Oltre a quelle previste all'articolo 26, vengono automaticamente incluse nell'elenco comunitario delle navi INN le navi comprese negli elenchi delle navi INN adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca. La radiazione di tali navi dall'elenco comunitario delle navi INN è soggetta alle decisioni adottate al riguardo dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca.
2. La Commissione notifica ogni anno agli Stati membri gli elenchi delle navi presumibilmente o sicuramente implicate in attività di pesca INN trasmessi dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca.
3. La Commissione notifica senza indugio agli Stati membri qualsiasi aggiunta, soppressione o modifica apportata agli elenchi di cui al paragrafo 2. L'articolo 36 si applica alle navi figuranti negli elenchi modificati delle navi INN delle organizzazioni regionali di gestione della pesca a partire dal momento in cui sono notificati agli Stati membri.

Capo VI

Stati terzi non cooperanti

Articolo 30 – Identificazione degli Stati terzi non cooperanti

1. La Commissione, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 52, identifica gli Stati terzi che considera come Stati non cooperanti in materia di lotta contro le attività di pesca INN.
2. Tale identificazione è basata sull'esame di tutte le informazioni ottenute in conformità dei capi II, III, IV, V, VIII, X e XII o, se del caso, di qualsiasi altra informazione pertinente, quali dati di cattura, informazioni sugli scambi fornite da statistiche nazionali o da altre fonti affidabili, registri e basi di dati sulle navi, programmi di documentazione delle catture o di documentazione statistica delle organizzazioni regionali di gestione della pesca ed elenchi delle navi INN adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca, nonché qualsiasi altra informazione ottenuta nei porti e nelle zone di pesca.
3. Possono essere identificati come non cooperanti gli Stati che non adempiano all'obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca INN.
4. Ai fini del paragrafo 3, la Commissione si basa principalmente sull'esame delle misure adottate dagli Stati in relazione:
 - a) ad attività ricorrenti e debitamente documentate di pesca INN, svolte o coadiuvate da navi battenti la loro bandiera o da loro cittadini, o da navi che operano nelle loro acque o utilizzano i loro porti, oppure

- b) all'accesso di prodotti della pesca provenienti dalla filiera INN al proprio mercato.
5. A tale scopo, la Commissione valuta:
- a) se lo Stato considerato coopera in modo efficace con la Comunità rispondendo agli inviti rivoltigli dalla Commissione ad indagare sulle attività di pesca INN e sulle attività connesse, a fornire informazioni in proposito e a garantire un seguito adeguato;
 - b) se lo Stato considerato ha adottato misure di esecuzione efficaci nei confronti degli operatori responsabili di attività di pesca INN e, in particolare, se sono state inflitte sanzioni sufficientemente severe per privare i trasgressori dei benefici risultanti da tali attività;
 - c) gli antecedenti, la natura, le circostanze e la gravità delle attività di pesca INN considerate;
 - d) per i paesi in via di sviluppo, le capacità a disposizione delle loro autorità competenti.
6. Vengono inoltre presi in considerazione i seguenti elementi:
- a) la ratifica, da parte dello Stato considerato, di strumenti internazionali nel settore della pesca o la sua adesione a tali strumenti, con particolare riguardo alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, all'Accordo delle Nazioni Unite del 1995 ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori e all'Accordo della FAO, del 1993, inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare;
 - b) il fatto che lo Stato considerato sia parte o parte non contraente cooperante di organizzazioni regionali di gestione della pesca, o si sia impegnato ad applicare le misure di conservazione e di gestione stabilite da tali organizzazioni;
 - c) qualsiasi atto o omissione dello Stato considerato che possa aver compromesso l'efficacia delle leggi, dei regolamenti o delle misure internazionali di conservazione e di gestione applicabili.
7. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si terrà conto, ove del caso, delle difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo, segnatamente in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca.

Articolo 31 – Prassi applicabile agli Stati identificati come Stati terzi non cooperanti

1. La Commissione trasmette immediatamente una notifica agli Stati che possono essere identificati come Stati non cooperanti in base ai criteri fissati all'articolo 30, specificando in particolare:

- a) la ragione o le ragioni dell'identificazione, unitamente a tutti gli elementi di prova disponibili;
 - b) la possibilità di risponderle per iscritto in merito alla decisione che li identifica come Stati non cooperanti e di trasmettere altre informazioni pertinenti, quali prove atte a confutare l'identificazione o, se del caso, un piano d'azione inteso a risanare la situazione nonché i provvedimenti correttivi adottati;
 - c) le conseguenze della loro identificazione come Stati non cooperanti, quali previste all'articolo 37.
2. Con la notifica di cui al paragrafo 1 la Commissione chiede inoltre agli Stati in questione di prendere le misure necessarie per porre termine alle attività di pesca INN e prevenire l'esercizio futuro di tali attività, nonché di porre rimedio ad eventuali atti o omissioni ai sensi all'articolo 30, paragrafo 6, lettera c).
 3. La Commissione trasmette la notifica e la richiesta suddette agli Stati interessati avvalendosi di più di un mezzo di comunicazione e fa in modo di ottenere dai medesimi una conferma del ricevimento della notifica.

Articolo 32 – Elaborazione di un elenco degli Stati non cooperanti

1. In funzione dei risultati della prassi prevista all'articolo 31, la Commissione adotta, in conformità della procedura stabilita all'articolo 52, un elenco degli Stati non cooperanti.
2. La Commissione notifica senza indugio agli Stati in questione la loro identificazione come Stati non cooperanti e le misure applicate in conformità dell'articolo 37, invitandoli a porre rimedio alla situazione e ad indicare i provvedimenti adottati per garantire il rispetto delle misure di conservazione e di gestione da parte delle loro navi.
3. La Commissione notifica inoltre senza indugio la sua decisione agli Stati membri e li invita a garantire l'applicazione immediata delle misure previste all'articolo 37. Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi misura adottata per rispondere a tale richiesta.

Articolo 33 – Radiazione dall'elenco degli Stati non cooperanti

1. La Commissione, in conformità della procedura stabilita all'articolo 52, radia dall'elenco degli Stati non cooperanti gli Stati che dimostrino di aver posto rimedio alla situazione che ne ha determinato l'inclusione nell'elenco. La decisione di radiazione può essere contemplata anche nel caso in cui gli Stati considerati abbiano preso provvedimenti concreti atti a garantire un miglioramento duraturo della situazione.
2. A seguito di una decisione adottata in conformità del paragrafo 1, la Commissione notifica senza indugio agli Stati membri la revoca delle misure previste all'articolo 37 nei confronti degli Stati considerati.

Articolo 34 – Pubblicità dell'elenco degli Stati non cooperanti

La Commissione, nel rispetto dei requisiti applicabili in materia di riservatezza, prende tutte le misure necessarie per garantire la pubblicità dell'elenco degli Stati non cooperanti, compresa la pubblicazione nel sito Internet della Direzione generale pesca e affari marittimi. L'elenco è aggiornato regolarmente e la Commissione predispose un sistema di notifica automatica degli aggiornamenti agli Stati membri, alle organizzazioni regionali di gestione della pesca e ai membri della società civile che ne facciano richiesta. Inoltre la Commissione trasmette l'elenco degli Stati non cooperanti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e alle organizzazioni regionali di gestione della pesca, al fine di rafforzare la cooperazione tra la Comunità europea e tali organizzazioni per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

Articolo 35 – Misure di emergenza

1. Se vi sono elementi per ritenere che i provvedimenti adottati da uno Stato compromettono la strategia di conservazione e di gestione perseguita da un'organizzazione regionale di gestione della pesca, la Commissione può prendere misure di emergenza di durata non superiore a sei mesi. La Commissione può decidere di prorogare le misure di emergenza per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Le misure di emergenza possono comprendere, in particolare,
 - a) il divieto, per le navi battenti bandiera dello Stato considerato, di accedere ai porti degli Stati membri, salvo in caso di forza maggiore;
 - b) il divieto, per le navi battenti bandiera di uno Stato membro, di effettuare operazioni di pesca congiunte con le navi battenti bandiera dello Stato considerato;
 - c) il divieto, per le navi battenti bandiera di uno Stato membro, di pescare nelle acque soggette alla giurisdizione dello Stato considerato;
 - d) il divieto di rifornire di pesci vivi gli impianti di acquacoltura situati nelle acque soggette alla giurisdizione dello Stato considerato;
 - e) il divieto di immettere pesci vivi catturati da navi battenti bandiera dello Stato considerato negli impianti di acquacoltura situati nelle acque soggette alla giurisdizione di uno Stato membro.
3. Le misure di emergenza prendono immediatamente effetto. Esse sono notificate agli Stati membri e allo Stato considerato e pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Capo VII

Misure applicabili alle navi e agli Stati che partecipano ad attività INN

Articolo 36 – Misure applicabili alle navi figuranti nell'elenco comunitario delle navi INN

Alle navi di cui all'articolo 26 si applicano le seguenti misure:

- a) gli Stati membri di bandiera non presentano alla Commissione domande di autorizzazione di pesca per le navi INN;
- b) le autorizzazioni di pesca o i permessi di pesca speciali rilasciati dagli Stati membri di bandiera alle navi INN sono revocati;
- c) le navi INN battenti bandiera di un paese terzo non sono autorizzate ad esercitare attività di pesca nelle acque comunitarie e non possono essere noleggate;
- d) in nessun caso i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro prestano assistenza alle navi figuranti nell'elenco delle navi INN, effettuano operazioni di trasformazione del pesce o partecipano a trasbordi o a operazioni di pesca congiunta con tali navi;
- e) salvo in caso di forza maggiore, le navi INN battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad accedere unicamente ai rispettivi porti di immatricolazione e non ad altri porti della Comunità. Salvo in caso di forza maggiore, le navi INN battenti bandiera di un paese terzo non sono autorizzate ad accedere ai porti degli Stati membri. Tuttavia uno Stato membro può autorizzare l'accesso di una nave INN ai propri porti a condizione che vengano confiscate le catture detenute a bordo e, se del caso, gli attrezzi da pesca vietati in conformità delle misure di conservazione e di gestione adottate da organizzazioni regionali di gestione della pesca. Gli Stati membri procedono inoltre alla confisca delle catture e, se del caso, degli attrezzi da pesca vietati in conformità delle misure di conservazione e di gestione adottate da organizzazioni regionali di gestione della pesca detenuti a bordo di navi INN autorizzate ad accedere ai loro porti per cause di forza maggiore o di pericolo;
- f) salvo in caso di forza maggiore, alle navi INN battenti bandiera di un paese terzo non vengono forniti in porto provviste, carburante o altri servizi;
- g) le navi INN battenti bandiera di un paese terzo non sono autorizzate a cambiare equipaggio, salvo nel caso in cui ciò risulti necessario per ragioni di forza maggiore;
- h) gli Stati membri rifiutano di concedere la propria bandiera alle navi INN;
- i) è vietata l'importazione di prodotti della pesca catturati da navi INN; i certificati di cattura che accompagnano tali prodotti non possono quindi essere accettati o convalidati;
- j) sono vietate l'esportazione e la riesportazione, ai fini della trasformazione, di prodotti della pesca provenienti da navi INN.

Articolo 37 – Misure applicabili agli Stati non cooperanti

Agli Stati di cui all'articolo 32 si applicano le seguenti misure:

- a) è vietata l'importazione nella Comunità di prodotti della pesca catturati da navi battenti la loro bandiera; i certificati di cattura che accompagnano tali prodotti non sono pertanto accettati; se l'identificazione di uno Stato non cooperante ai sensi dell'articolo 30 è giustificata dalla mancata adozione, da parte dello Stato in questione, di adeguate misure in relazione ad attività di pesca INN esercitate su uno stock o una specie determinati, il divieto di importazione può essere applicato unicamente per lo stock o la specie in questione;
- b) è fatto divieto agli operatori comunitari di acquistare pescherecci battenti bandiera degli Stati considerati;
- c) è fatto divieto alle navi battenti bandiera di uno Stato membro di cambiare bandiera a favore degli Stati considerati;
- d) gli Stati membri non autorizzano le navi battenti la loro bandiera a concludere accordi di noleggio con gli Stati considerati;
- e) è vietata l'esportazione di pescherecci comunitari verso gli Stati considerati;
- f) tra i cittadini di uno Stato membro e quelli degli Stati considerati è vietata la conclusione di accordi commerciali intesi a trasferire le possibilità di pesca di tali Stati a un peschereccio battente bandiera dello Stato membro in questione;
- g) sono vietate le operazioni di pesca congiunta tra i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro e quelli battenti bandiera degli Stati considerati;
- h) gli Stati membri informano gli importatori, i trasbordatori, gli acquirenti, i fornitori di materiale, le banche e gli altri prestatori di servizi in merito ai rischi ai quali si espongono realizzando operazioni commerciali connesse ad attività di pesca con cittadini degli Stati considerati;
- i) la Commissione propone la denuncia di eventuali accordi bilaterali o accordi di partenariato conclusi nel settore della pesca con gli Stati considerati;
- j) la Commissione non partecipa ad eventuali negoziati per la conclusione di accordi bilaterali o accordi di partenariato nel settore della pesca con gli Stati considerati.

Capo VIII Cittadini degli Stati membri

Articolo 38 – Cittadini degli Stati membri che esercitano o coadiuvano attività di pesca INN

1. Gli Stati membri cooperano tra di loro e con i paesi terzi e adottano tutte le misure necessarie in conformità del diritto nazionale e comunitario al fine di:

- a) garantire che i cittadini soggetti alla loro giurisdizione non coadiuvino o praticino attività di pesca INN, né svolgano attività a bordo di pescherecci di cui all'articolo 26;
 - b) identificare i cittadini che possiedono o sfruttano pescherecci dediti ad attività di pesca INN.
2. Fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, gli Stati membri adottano misure adeguate, in conformità delle loro disposizioni legislative e regolamentari vigenti, al fine di:
- a) verificare se eventuali persone fisiche o giuridiche soggette alla loro giurisdizione partecipano ad attività di pesca INN;
 - b) prendere opportuni provvedimenti nei confronti delle attività constatate ai sensi della lettera a).
3. Ciascuno Stato membro dispone di un'autorità unica incaricata di coordinare la raccolta e di verificare i dati relativi alle attività di pesca svolte dai cittadini di cui al presente articolo, nonché di riferire al riguardo alla Commissione e di collaborare con essa.

Articolo 39 – Prevenzione e sanzioni

1. I cittadini degli Stati membri trasmettono alle loro autorità competenti qualsiasi informazione riguardante eventuali interessi giuridici, beneficiari o finanziari in relazione a pescherecci battenti bandiera di un paese terzo o riguardante il controllo di tali pescherecci. Gli Stati membri provvedono affinché la mancata notifica di tali informazioni sia soggetta ad adeguate sanzioni ai sensi del diritto nazionale.
2. I cittadini di uno Stato membro non vendono né esportano navi destinate a operatori associati allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di navi di cui all'articolo 26.
3. Gli importatori, trasbordatori, acquirenti, consumatori, fornitori di materiale, banchieri, assicuratori ed altri prestatori di servizi non operano con le navi di cui all'articolo 26, né partecipano agli scambi di pesci o di prodotti della pesca derivanti dalla filiera INN.
4. Fatte salve altre disposizioni del diritto comunitario in materia di fondi pubblici, gli Stati membri non concedono aiuti pubblici nell'ambito di regimi di aiuti nazionali o di fondi comunitari agli operatori associati allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di navi di cui all'articolo 26.
5. Gli Stati membri sono informati in merito ad eventuali accordi conclusi tra i propri cittadini e un paese terzo per permettere ai loro pescherecci di cambiare bandiera a favore del paese terzo. Essi ne informano la Commissione trasmettendo un elenco dei pescherecci interessati.

Capo IX

Misure di esecuzione immediate, sanzioni e sanzioni accessorie

Articolo 40 – Campo di applicazione

Il presente capo si applica:

- a) alle infrazioni gravi commesse nel territorio o nelle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri, nonché
- b) alle infrazioni gravi commesse da pescherecci comunitari o da cittadini della Comunità.

Articolo 41 – Infrazioni gravi

Ai fini del presente regolamento, si definiscono "infrazioni gravi":

- a) le attività che si configurano come attività di pesca INN in conformità dei criteri stabiliti all'articolo 3;
- b) l'esercizio intenzionale di attività commerciali con navi coinvolte in attività di pesca INN ai sensi dell'articolo 26;
- c) il commercio intenzionale di prodotti della pesca provenienti dalla filiera INN;
- d) l'importazione di prodotti della pesca nella Comunità in violazione del presente regolamento.

Articolo 42 – Misure di esecuzione immediate

- 1. Se una persona fisica o giuridica è sospettata di aver commesso o è stata colta in flagrante mentre commetteva un'infrazione grave ai sensi dell'articolo 41, gli Stati membri avviano un'indagine approfondita al riguardo e, in conformità del loro diritto nazionale e in funzione della gravità dell'infrazione, adottano misure di esecuzione immediate che comprendono in particolare:
 - a) la cessazione immediata delle attività di pesca;
 - b) il ritorno in porto della nave;
 - c) l'invio del mezzo di trasporto verso un altro luogo a fini di ispezione;
 - d) la costituzione di una garanzia;
 - e) il sequestro di attrezzi da pesca, catture o prodotti della pesca illegali;
 - f) l'immobilizzazione temporanea della nave o del mezzo di trasporto;

- g) la sospensione dell'autorizzazione di pesca.
2. Le misure di esecuzione devono essere tali da impedire il proseguimento dell'infrazione e da consentire alle autorità competenti di completare l'indagine sull'infrazione grave di cui trattasi.

Articolo 43 – Sanzioni in caso di infrazioni gravi

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un'infrazione grave o le persone giuridiche dichiarate responsabili di un'infrazione grave siano passibili di sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie massime non inferiori a 300 000 EUR per le persone fisiche e a 500 000 EUR per le persone giuridiche.
2. Gli Stati Membri possono applicare un sistema in base al quale la sanzione pecuniaria è commisurata al danno arrecato alle risorse della pesca o all'ambiente marino, al vantaggio finanziario realizzato o perseguito con la commissione del reato, ovvero a qualsiasi altro valore che rispecchi la situazione finanziaria della persona fisica o giuridica, sempreché tale sistema preveda sanzioni pecuniarie massime almeno pari a 300 000 EUR per le persone fisiche e a 500 000 EUR per le persone giuridiche.
3. Gli Stati Membri che non hanno adottato l'euro applicano il tasso di cambio tra l'euro e la loro moneta pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il [...].

Articolo 44 – Livello globale delle sanzioni e delle sanzioni accessorie

Il livello globale delle sanzioni e delle sanzioni accessorie è calcolato in modo tale da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle infrazioni gravi da essi perpetrate. A tal fine si deve tener conto anche delle misure adottate ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 45 – Sanzioni accessorie

Le sanzioni previste al presente capo possono essere accompagnate da altre sanzioni o misure, tra cui in particolare:

- a) il sequestro della nave coinvolta nell'infrazione;
- b) l'immobilizzazione temporanea della nave;
- c) la confisca di attrezzi, catture o prodotti vietati;
- d) la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di pesca;
- e) la riduzione o la revoca dei diritti di pesca;
- f) l'esclusione temporanea o permanente dal diritto di ottenere nuovi diritti di pesca;
- g) il divieto temporaneo o permanente di fruire di aiuti o sovvenzioni pubbliche.

Articolo 46 – Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati Membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili delle infrazioni gravi di cui all'articolo 41 quando siano state commesse a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, la quale detenga una posizione dominante in seno alla persona giuridica in virtù
 - a) del potere di rappresentanza di detta persona giuridica, o
 - b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica, o
 - c) dell'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.
2. Gli Stati Membri provvedono affinché le persone fisiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o di controllo da parte di uno dei soggetti di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui all'articolo 41 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.
3. La responsabilità di una persona giuridica non esclude la possibilità di agire contro le persone fisiche che siano autori, istigatori o complici delle infrazioni considerate.

Capo X

Attuazione delle disposizioni adottate nell'ambito di talune organizzazioni regionali di gestione della pesca in materia di avvistamento delle navi

Articolo 47 – Avvistamento in mare

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività di pesca soggette alle norme in materia di avvistamento in mare adottate nell'ambito dell'ICCAT, della CCAMLR e della IOTC. Il campo di applicazione del presente capo sarà riesaminato entro il 2012.
2. Se avvistano un peschereccio impegnato in attività che possono essere considerate attività di pesca INN, le navi, gli aeromobili o le autorità competenti degli Stati membri incaricate delle ispezioni in mare elaborano senza un indugio un rapporto sull'avvistamento. Il rapporto e i risultati delle indagini realizzate dagli Stati membri su tali pescherecci sono considerati elementi di prova ai fini dell'attuazione dei vari sistemi di identificazione e di esecuzione previsti nel presente regolamento.
3. Se avvista un altro peschereccio impegnato nelle attività di pesca di cui al paragrafo 2, il comandante di un peschereccio comunitario provvede, per quanto possibile, a raccogliere il maggior numero di informazioni su tale avvistamento, tra cui:
 - a) il nome e la descrizione del peschereccio;

- b) l'indicativo di chiamata del peschereccio;
 - c) il numero di immatricolazione e, se del caso, il numero Lloyd's/IMO del peschereccio;
 - d) lo Stato di bandiera del peschereccio;
 - e) la posizione (latitudine, longitudine) del peschereccio al momento della prima identificazione;
 - f) la data/ora UTC della prima identificazione;
 - g) una o più fotografie del peschereccio a prova dell'avvistamento;
 - h) eventuali altre informazioni pertinenti sulle attività osservate del peschereccio in questione.
4. I rapporti di avvistamento sono inviati senza indugio all'autorità competente dello Stato membro di bandiera della nave che ha effettuato l'avvistamento, che li trasmette immediatamente alla Commissione o all'organismo da essa designato. La Commissione o l'organismo da essa designato informa quindi immediatamente lo Stato di bandiera del peschereccio avvistato. La Commissione o l'organismo da essa designato trasmette inoltre il rapporto di avvistamento a tutti gli Stati membri e, se opportuno, al segretario esecutivo della competente organizzazione regionale di gestione della pesca, affinché vi sia dato seguito in conformità delle misure adottate da tali organizzazioni.
5. Se ricevono dall'autorità competente di una parte contraente di un'organizzazione regionale di gestione della pesca un rapporto di avvistamento sulle attività di un peschereccio battente la loro bandiera, gli Stati membri comunicano immediatamente il rapporto e tutte le informazioni pertinenti alla Commissione o all'organismo da essa designato, che le trasmette quindi al segretario esecutivo della competente organizzazione regionale di gestione della pesca affinché vi sia dato seguito, se del caso, in conformità delle misure adottate da tale organizzazione.
6. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni più rigorose adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui la Comunità è parte contraente o parte non contraente cooperante.

Articolo 48 – Trasmissione di informazioni riguardanti i pescherecci avvistati

1. Gli Stati membri che ricevono informazioni debitamente documentate su pescherecci che hanno formato oggetto di un avvistamento trasmettono immediatamente tali informazioni alla Commissione o all'organismo da essa designato.
2. La Commissione o l'organismo da essa designato esamina altresì le informazioni debitamente documentate su pescherecci che hanno formato oggetto di un avvistamento trasmesse da privati cittadini, da organizzazioni della società civile, con particolare riguardo a quelle operanti in campo ambientale, e da rappresentanti del settore della pesca o del commercio dei prodotti ittici.

Articolo 49 – Indagini sui pescherecci avvistati

1. Gli Stati membri avviano senza indugio indagini approfondite sulle attività dei pescherecci battenti la loro bandiera che hanno formato oggetto di un avvistamento in conformità dell'articolo 47.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione o all'organismo da essa designato, quanto prima possibile e comunque entro due mesi dalla notifica del rapporto di avvistamento ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 4, la descrizione particolareggiata delle misure adottate o previste nei confronti dei pescherecci battenti la loro bandiera che hanno formato oggetto di un avvistamento. Rapporti sullo stato di avanzamento delle indagini relative alle attività dei pescherecci avvistati sono trasmessi alla Commissione o all'organismo da essa designato ad intervalli regolari appropriati. Un rapporto finale con le risultanze delle indagini è trasmesso, al completamento delle medesime, alla Commissione o all'organismo da questa designato.
3. Gli Stati membri diversi dallo Stato membro di bandiera interessato verificano se le navi di cui è notificato l'avvistamento hanno operato nelle acque soggette alla loro giurisdizione o se sono stati sbarcati o importati nel loro territorio prodotti della pesca provenienti da tali navi e indagano sull'osservanza, da parte di tali navi, delle pertinenti misure di conservazione e di gestione. Gli Stati membri notificano senza indugio l'esito delle loro verifiche e indagini alla Commissione o all'organismo da essa designato, nonché allo Stato membro di bandiera interessato.
4. La Commissione o l'organismo da essa designato notifica a tutti gli Stati membri le informazioni ricevute in conformità dei paragrafi 2 e 3.
5. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni del capitolo V del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio e delle disposizioni adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui la Comunità è parte contraente o parte non contraente cooperante.

Capo XI

Assistenza reciproca tra gli Stati membri, con i paesi terzi e con la Commissione - sistema di informazione sulla pesca INN

Articolo 50

1. Le autorità amministrative responsabili dell'attuazione del presente regolamento negli Stati membri cooperano tra di loro nonché con le autorità amministrative dei paesi terzi e con la Commissione al fine di garantire l'osservanza del presente regolamento.
2. A tal fine è istituito un sistema di mutua assistenza, che comprende un sistema informativo automatizzato, il "sistema di informazione sulla pesca INN", destinato a coadiuvare le autorità competenti nella prevenzione, nell'investigazione e nel perseguimento delle attività di pesca INN.

3. Le modalità di applicazione del presente capo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 52.

Capo XII

Disposizioni finali

Articolo 51 – Attuazione

Le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 52.

Articolo 52 – Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 53 – Obblighi di comunicazione

1. Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente regolamento nel precedente anno civile.
2. Basandosi sulle relazioni presentate dagli Stati membri e sulle proprie osservazioni, la Commissione elabora ogni tre anni una relazione che presenta al Consiglio e al Parlamento europeo.
3. Una valutazione dell'impatto del presente regolamento sulle attività di pesca INN è realizzata dalla Commissione cinque anni dopo l'entrata in vigore del regolamento medesimo.

Articolo 54 – Abrogazione

Sono abrogati l'articolo 28 *ter*, paragrafo 2, l'articolo 28 *sexies*, l'articolo 28 *septies* e l'articolo 28 *octies* del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1093/94 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1447/1999 del Consiglio, gli articoli 8, 19 *bis*, 19 *ter*, 19 *quater*, 21, 21 *ter* e 21 *quater* del regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio e gli articoli 26 *bis*, 28, 29, 30 e 31 del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 55 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il capo III si applica un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO I – Certificato di cattura della Comunità europea

| CERTIFICATO DI CATTURA DELLA COMUNITÀ EUROPEA | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Numero di documento | | | | | | | |
| PRODUZIONE | | | | | | | |
| 1. Autorità di convalida | | | | | | | |
| Denominazione | | | Indirizzo | | | Tel. Fax | |
| 2. Nome del peschereccio | | | Bandiera - Porto di immatricolazione e numero di registro | | | Indicativo di chiamata: | Numero IMO/Lloyd's (eventuale) |
| Numero della licenza di pesca – Data limite di validità | | | N. Inmarsat, N. di fax, N. di telefono, indirizzo E-mail (eventuale) | | | | |
| 3. Descrizione del prodotto | | | Tipo di trasformazione autorizzata: | | | 4. Riferimenti alle misure di conservazione e di gestione applicabili | |
| Specie | Codice del prodotto | Zone e date di cattura | Peso vivo stimato (kg) | Stima del peso netto da sbarcare (kg) | Peso sbarcato verificato (kg) | | |
| | | | | | | | |
| 5. Dichiarazione del comandante del peschereccio: certifico che le informazioni di cui sopra sono complete, corrette e veritiere e che le catture sono state effettuate nel rispetto delle misure di conservazione e di gestione applicabili. Nome - Firma - Timbro: | | | | | | | |
| 6. Dichiarazione di trasbordo in mare | | | | Firma e data | Data/zona/posizione del trasbordo | Peso stimato (kg) | |
| Comandante del peschereccio Nome | | | | | | | |
| Certifico che le informazioni di cui sopra sono complete, corrette e veritiere. | | | | | | | |
| Comandante del peschereccio ricevente | | Firma | Nome della nave | Indicativo di chiamata | Numero IMO/Lloyd's (eventuale) | | |
| Nome | | | | | | | |
| Certifico che le informazioni di cui sopra sono complete, corrette e veritiere. | | | | | | | |
| 7. Autorizzazione di trasbordo all'interno di una zona portuale: | | | | | | | |
| Nome | | Autorità | | Firma | | Timbro | |
| Certifico che le informazioni di cui sopra sono complete, corrette e veritiere. | | | | | | | |
| Nome | Autorità | Firma | Indirizzo | Tel. | Porto di sbarco | Data di sbarco | Timbro |
| | | | | | | | |
| 8. Trasporto: paese di esportazione | | | 7. Dichiarazione dell'esportatore: certifico che le informazioni di cui sopra sono complete, corrette e veritiere. | | | | |
| Porto/aeroporto/altro luogo di partenza | | | Numero(i) di container: elenco allegato | | Nome | Indirizzo | Firma |
| Nome e bandiera della nave | | | | | | | |
| Numero di volo e lettera di trasporto aereo | | | | | | | |
| Nazionalità e numero di immatricolazione dell'autocarro | | | | | | | |
| Lettera di vettura ferroviaria | | | | | | | |
| Altro documento di trasporto: | | | | | | | |
| 9. Autorità di convalida dello Stato di bandiera: certifico che le informazioni di cui sopra sono complete, corrette e veritiere. | | Nome/qualifica | Firma | | Data | Timbro | |
| | | | | | | | |
| 10. Dichiarazione dell'importatore: | | certifico che le informazioni di cui sopra sono complete, corrette e veritiere. | | | | | |
| Nome del destinatario/dell'importatore | | Indirizzo | Città | Data | Firma | Codice NC del prodotto | |
| Certificato di non manipolazione | | Riferimenti | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 11. Controllo all'importazione | | | | | | | |
| Autorità | | Luogo | Importazione autorizzata * | Importazione sospesa * | Verifica richiesta - data | | |
| | | | | | | | |

| Dichiarazione in dogana (eventuale) | Numero | Data | Luogo |
|-------------------------------------|--------|------|-------|
|-------------------------------------|--------|------|-------|

* Barrare la casella corrispondente

ALLEGATO II – Certificato di riesportazione della Comunità europea

Certificato di riesportazione della Comunità europea

| CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numero del certificato | | Data | | | Stato membro | |
| 1. Descrizione del prodotto riesportato: | | | Descrizione del prodotto importato: | | | |
| Specie | Codice NC del prodotto | Peso netto esportato (kg) | Specie | Codice NC del prodotto | Peso netto importato (kg) | Numero e data del certificato di cattura |
| | | | | | | |
| 2. Dichiarazione del riesportatore: certifico che le informazioni di cui sopra sono complete, accurate e veritiere e che il prodotto summenzionato proviene da prodotti importati con il certificato di cattura allegato. | | | | | | |
| Nome | Indirizzo | Firma | Data | | | |
| | | | | | | |
| 3. Autorità | | | | | | |
| Nome/qualifica | | Firma | Data | | Timbro | |
| | | | | | | |
| 4. Controllo alla riesportazione | | | | | | |
| Luogo: | | | | | | |
| Riesportazione autorizzata * | Riesportazione sospesa * | Verifica richiesta – data * | | | Numero e data della dichiarazione di riesportazione | |
| | | | | | | |

ALLEGATO III – Notifiche dello Stato di bandiera, audit e accordi di cooperazione

1. Contenuto delle notifiche dello Stato di bandiera ai sensi dell'articolo 19

La Commissione chiede agli Stati di bandiera di notificare il nome, l'indirizzo e il timbro ufficiale delle pubbliche autorità situate nei loro territori che sono abilitate:

- a immatricolare navi sotto la loro bandiera;
- a rilasciare, sospendere o revocare licenze alle loro navi;
- a trasmettere modelli dei loro certificati di cattura in conformità dell'allegato I;
- ad attestare la veridicità delle informazioni contenute nei certificati di cattura di cui all'articolo 13 e a convalidare tali certificati;
- ad attuare, controllare e far rispettare le leggi, i regolamenti e le misure di conservazione e di gestione applicabili alle loro navi;
- ad effettuare verifiche dei certificati di cattura per coadiuvare le autorità competenti degli Stati membri nell'ambito della cooperazione amministrativa prevista all'articolo 19, paragrafo 2;

e ad aggiornare tali notifiche.

2. Sistemi di documentazione delle catture adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca

- Se un sistema di documentazione delle catture adottato da un'organizzazione regionale di gestione della pesca è stato riconosciuto come sistema di certificazione delle catture ai fini del presente regolamento, le notifiche dello Stato di bandiera effettuate nell'ambito di tale sistema di documentazione delle catture sono ritenute conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente allegato e le disposizioni del presente allegato si applicano per quanto di ragione.

3. Accordi di cooperazione con gli Stati di bandiera ai sensi dell'articolo 19

La Commissione è abilitata ad avviare negoziati con gli Stati di bandiera ai sensi dell'articolo 19 al fine di stipulare accordi concernenti l'attuazione delle disposizioni previste dal presente regolamento in materia di certificazione delle catture.

Tali accordi rispondono ai seguenti criteri:

- istituiscono meccanismi di cooperazione volti a garantire che i prodotti della pesca importati nella Comunità europea provengono da catture effettuate nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione applicabili;
- agevolano gli Stati di bandiera nell'espletamento delle formalità connesse all'accesso dei pescherecci ai porti, all'importazione di prodotti della pesca e agli obblighi di verifica dei certificati di cattura previsti ai capi II e III;

- prevedono la realizzazione di audit in loco da parte della Commissione o dell'organismo da essa designato, al fine di verificare l'effettiva attuazione dell'accordo;
- prevedono l'istituzione di un quadro per lo scambio di informazioni tra le due parti per agevolare l'attuazione dell'accordo.